

CXLIII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

INDICE.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione:

CAPORALI, <i>relatore</i> .	6527-28-31-34-35-38-40-46-48-52
ANILE, <i>ministro</i> .	6528-31-33-34-35-38-40-41-44-47- 6548-49-52
PIVA	6528-29-30
BUONOCORE	6528-32-39-46-49-50
BAVIERA	6529-34
CAO	6529-36-39
PELLIZZARI	6530-31-33-35-51
PEANO, <i>ministro</i>	6531-32-36-56
ALESSIO	6531-45-48-59
BIANCHI VINCENZO	6532-57
GRONCHI	6535-40-46-48
PIETRAVALLE	6537-51-57
DEGNI	6538
MANCINI AUGUSTO	6540-41
CIRINCIONE	6541-43-47
TANGORRA	6542
MARCHI GIOVANNI	6550-60
MEIDA	6550-52
CANEPA	6553
BARATONO	6558

La seduta comincia alle 10.

ACERBO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Come la Camera ricorda, la discussione fu interrotta al quarto comma dell'articolo 29-bis, su proposta del ministro del tesoro che chiese di aver agio di considerare la portata finanziaria dell'emendamento proposto dagli onorevoli Cao e Carboni-Boj al comma 4°.

Ma gli onorevoli Cao e Carboni-Boj non sono presenti.

Metto dunque; a partito il comma 4° dell'articolo 29-bis, del quale do nuovamente lettura:

« La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1,500, nè superiore a lire 6,000 per i professori ordinari, e non inferiore a lire 1,000, nè superiore a lire 5,000 per gli straordinari. Il minimo è elevato a lire 2,000 per gli straordinari e lire 2,500 per gli ordinari nelle Università e negli istituti che hanno più di 1,000 studenti iscritti. Il Tesoro provvederà le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbirà la parte eccedente il massimo delle somme ripartite ».

(È approvato).

Segue il comma 5°:

« Se vi siano in una stessa città più istituti superiori Regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un istituto solo ».

CAPORALI, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI, *relatore*. Domando che a questo comma si aggiunga:

« e i versamenti saranno conglobati e distribuiti con le norme da stabilirsi per regolamento ».

È pura questione di forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'aggiunta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito il comma 5° con l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore, accettata dal Governo.

(È approvato).

All'articolo 29-bis è stato poi proposto il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Meda:

« Aggiungere in fine:

« In ogni caso la quota spettante ai professori ordinari e straordinari del Regio Politecnico di Torino non potrà essere inferiore a quella che loro spetterebbe se il computo fosse fatto a prescindere dal comma precedente in conformità dei commi 2°, 3° e 4° »;

L'onorevole Meda non è presente. S'intende che abbia rinunciato alla sua proposta.

Anche l'onorevole Piva, insieme agli onorevoli Gronchi, Cicogna, Galla, Rosa Italo, ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere all'ultimo comma:

« Si fa eccezione per il Regio politecnico di Torino per il quale il computo verrà fatto separatamente a cura del suo Consiglio di amministrazione restando a carico dell'Istituto le somme occorrenti per raggiungere il minimo, e a vantaggio dell'Istituto le somme eccedenti il massimo ».

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgerlo.

PIVA. Poichè il Politecnico di Torino è costituito in ente autonomo, la presente legge non dovrebbe essere estesa ad esso.

Basterebbe leggere la legge 8 luglio 1906, n. 321, e il regolamento annesso, per farsi un'idea come il Politecnico di Torino non debba essere compreso nelle disposizioni di questa legge.

Per questo io avevo presentato il mio emendamento aggiuntivo, il quale però potrebbe essere trasformata nella seguente dizione molto più breve:

« La presente legge non si applica per la parte finanziaria al Regio Politecnico di Torino, al cui Consiglio di amministrazione restano devoluti tutti i maggiori proventi di tasse e sopratasse, con l'obbligo di prov-

vedere coi mezzi del suo bilancio ai fini di cui agli articoli 28-bis o 29-bis ».

BUONOCORE. È un'altra cosa, però!

CAFORALI, *relatore*. Lo Commissione si associa all'emendamento testè formulato dall'onorevole Piva.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questo emendamento porta conseguenze finanziarie?

CAFORALI, *relatore*. Nessun onere finanziario.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ella accetta questo emendamento?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se si accetta l'emendamento Piva bisogna però tener presente ciò che è detto nell'articolo 29-quater, ove, parlando di questi Istituti, che godono una vera autonomia, è detto che il tesoro provvederà all'assegnazione di maggiori fondi occorrenti agli Istituti stessi quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio.

Ora, quando il Politecnico di Torino chiede quello, che si viene a chiedere con l'emendamento Piva, è naturale che non possa chiedere l'applicazione di questo comma perchè sarebbe veramente strano che si chiedesse l'autonomia quando essa giova, e la non autonomia quando essa non giova. Tengo a dichiarare che accetto l'emendamento Piva purchè il Politecnico di Torino non chiegga di avvantaggiarsi delle disposizioni dell'articolo 29-quater.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dopo le dichiarazioni del ministro ella accetta ancora l'emendamento dell'onorevole Piva?

CAFORALI, *relatore*. La Commissione si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Vorrei pregare la Commissione e l'onorevole ministro di consentire che si soprasseda alla votazione di questo emendamento, il quale, del resto, contiene a mio parere, una norma che sarebbe più a posto nelle disposizioni transitorie. E sono mosso a chiedere ciò perchè mi sembra che l'emendamento in parola possa avere connessione con altre disposizioni seguenti sottoposte al nostro esame:

Si tratta, in sostanza, di una sospensione di due ore, perchè tutti abbiamo desiderio che la discussione di questo disegno di legge sia finalmente ultimata in questa seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonocore propone che si soprasseda alla discussione di questo emendamento aggiuntivo e se ne discuta in fine, in occasione delle disposizioni transitorie.

PIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIVA. Mi pare che non si sia capita la portata di questo emendamento, che è collegato coi commi dell'articolo 29-bis. L'ultimo comma stabilisce il massimo, che ciascun professore potrà prendere, anche fra i professori del Politecnico di Torino. Invece tutta la somma che supera le lire seimila, che dovrebbe essere ripartita con altri Istituti, rimane nel bilancio del Politecnico di Torino, che per legge e per regolamento è obbligato a sostenere un determinato peso.

Per conseguenza, ritengo che il Politecnico di Torino non avrà, almeno per il momento, bisogno che lo Stato intervenga a suo beneficio, e quindi le parole del ministro mi sembra rispondano anche al concetto del mio emendamento, che si richiama ai commi 2, 3, 4 dell'articolo 29-bis. Perciò i professori del Politecnico di Torino non potranno avere una somma annuale per il secondo insegnamento superiore alle lire seimila.

BAVIERA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Buonocore, perchè l'emendamento com'è formulato, non è chiaro. Sarà potenzialmente compreso quanto dice l'onorevole Piva, ma questa interpretazione è da escludersi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta, la proposta dell'onorevole Buonocore?

CAPORALI, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole ministro?

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Sì.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Buonocore di sospendere la votazione dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Piva.

(È approvata).

« Art. 29-ter. — L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore o dal capo dell'Istituto su proposta della Facoltà o scuola. Si dovranno prima coprire, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie, cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19,

19-bis, 24 e 34, e le esercitazioni, che su conforme parere del Consiglio superiore, siano dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio.

« Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.

« Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.

« Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o scuole ».

Sul primo comma dell'articolo 29-ter sono stati presentati diversi emendamenti.

Il primo degli onorevoli Cao e Carboni-Boj, è così concepito:

All'articolo 29-ter sostituire in principio:

« L'assegnazione del secondo insegnamento sarà fatta dal rettore, o dal capo dell'Istituto, su conforme proposta della Facoltà o scuola.

« Il resto identico ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerlo.

CAO. Mi pare che il concetto del mio emendamento sia chiarissimo, e ritengo inutile di chiarirlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Piva, firmato anche dagli onorevoli Gronchi, Pellizzari, Di Fausto, Longinotti, Micheli, Rosa, Mauro Clemente, De Cristofaro, Bacci, così concepito:

Al primo comma modificare come segue:

« Si dovranno prima coprire, seguendo il criterio delle affinità delle materie e della idoneità dimostrata dal professore con la sua attività scientifica, gli insegnamenti di materie obbligatorie, cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34, e le esercitazioni che, su conforme parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, siano dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio ».

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgerlo.

PIVA. Ritiro la prima parte del mio emendamento, e mi rimetto a quello che ha presentato l'onorevole Pellizzari.

Però mantengo l'altro emendamento aggiuntivo così concepito:

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Contro la decisione della Facoltà, che ha carattere esecutivo, è ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ».

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Baratonò, sottoscritto anche dagli onorevoli Malatesta, Basso, Rossi Francesco, Binotti, Mancini, Gonzales, Fabbrì, Tonello, Filippini:

Al primo comma, primo periodo, alla parola: Scuola, segue: e su parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale dovrà limitarsi a giudicare se il candidato abbia dimostrato con la sua attività scientifica l'idoneità ad impartirlo ».

Non essendo presente l'onorevole Baratonò s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Pellizzari, sottoscritto anche dagli onorevoli Montini, Speranza, Baratonò, Longinotti, Bacci, Bresciani, Fino, Meda, Micheli:

Al secondo periodo del primo comma, sostituire:

« Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento utile di un insegnamento obbligatorio e, seguendo il criterio dell'affinità, gl'insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34 ».

L'onorevole Pellizzari, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PELLIZZARI. Ho proposto questo emendamento conforme a quello che non solo è stato lo spirito della discussione svoltasi fino adesso, ma che è anche tuttora, evidentemente il ben inteso interesse dell'insegnamento universitario.

Questo emendamento si riferisce a quei casi nei quali o non sia strettamente necessario che l'incarico in materia complementare o obbligatoria venga conferito a un professore di ruolo, o il professore di ruolo non abbia, come è già previsto dalla stessa legge, come secondo insegnamento, la direzione di un Gabinetto; casi dei quali

ha già fatto la statistica il collega onorevole Caporali alla Camera, e che già sono molto numerosi.

In quei casi, dovendosi attribuire un secondo insegnamento ai professori universitari, propongo che questo secondo insegnamento venga conferito in quest'ordine: prima di tutto sotto forma di esercitazione; in secondo luogo sotto forma di insegnamento di materie obbligatorie.

Questo mio emendamento ha quindi un doppio scopo: anzitutto, evitare che materie obbligatorie vengano bloccate sotto forma di incarico per un certo numero di anni che potrebbe essere indefinito, e nel fatto quindi venga sottratto alla libera concorrenza e alle giuste aspirazioni degli studiosi un certo numero di cattedre; in secondo luogo, evitare l'inconveniente cui credo di avere già accennato durante la discussione, che si subordini il ben inteso interesse dell'insegnamento al desiderio o alla comodità personale degli insegnanti.

Ho già accennato alla possibilità che, qualora si segua, in questa assegnazione di insegnamenti, l'ordine proposto dal disegno di legge, si giunga alla conseguenza che per determinate materie in alcune Facoltà vi siano le esercitazioni, e in altre Facoltà non vi siano.

E allora si avrebbe il caso tipico dell'insegnamento creato non già perchè lo si ritenga utile agli effetti della scuola, ma semplicemente perchè ha da giovare all'insegnante.

Chiarisco ed esemplifico.

Può accadere che a me, professore di letteratura italiana, sembri opportuno di fare delle esercitazioni come insegnamento aggiunto; non vi è dubbio che esse siano una necessità per la mia materia; le facevano i nostri vecchi maestri gratuitamente, quando non erano retribuite; a maggior ragione si dovranno fare oggi.

Ma il mio collega professore di letteratura italiana in un'altra Università, e in pari tempo cultore, per esempio, di letterature neo-latine, potrà preferire di assumere come insegnamento aggiunto, quello delle letterature neo-latine: e allora accadrà che sarà bloccata una cattedra di letterature neo-latine per un certo numero di anni, e in secondo luogo che gli studenti non avranno in quella Università esercitazioni di letteratura italiana; o, perchè essi le abbiano, occorrerà assegnarle ad un altro insegnante, creando un nuovo carico nel bilancio!

Richiamo poi l'attenzione dei colleghi sopra un'altra proposta mia: quella di sostituire la parola « utile » alla parola « indispensabile », là dove si parla di complemento dell'insegnamento obbligatorio.

Le esercitazioni, dice il testo proposto dal Governo e approvato dalla Commissione, dovranno essere dichiarate complemento indispensabile dell'insegnamento.

Propongo di sostituire il termine « utile », perchè evidentemente non si può giudicare dell'opportunità di un insegnamento universitario solo dal punto di vista della « indispensabilità ».

Se queste esercitazioni fossero indispensabili oggi, avrebbero dovuto essere considerate tali anche ieri, quando se ne faceva pure a meno!

È un chiarimento di carattere piuttosto essiccale che legislativo.

Mi pare non dover aggiungere altro, a illustrazione delle mie proposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Desidero chiarire questo punto.

L'articolo 29-ter dice: « L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore o dal capo dello Istituto su proposta della Facoltà o Scuola. Si dovranno prima coprire, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie, cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34, e le esercitazioni, che su conforme parere del Consiglio superiore, siano dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio ».

Quest'articolo ha una importanza particolare per la tecnica della legge. Se si lasciano scoperte delle cattedre obbligatorie, bisogna provvedere alla nomina degli incaricati, con un assegno di lire 6,000 annue. Quindi l'economia della legge può essere gravemente pregiudicata.

A me pare che la dizione dell'articolo 29-ter, come era stata proposta, risponda veramente allo scopo, che si propone la legge, perchè altrimenti verrebbe aumentata di molto la spesa, tanto più quando si sostituisca alla parola « indispensabile » la parola « utile ».

Che cosa non è utile, specialmente in materia di insegnamento? Tutto diviene utile.

Ora temo che noi ci troveremo in questa condizione: che tutti i professori ver-

ranno ad avere delle esercitazioni, che saranno utili, ma che potranno non essere di quella necessità che richiede la legge; e invece rimarranno scoperte cattedre obbligatorie, perchè costituiscono un incarico più gravoso, e per esse bisognerebbe provvedere con un secondo insegnamento. L'economia della legge quindi verrebbe turbata.

Perciò prego l'onorevole Pellizzari di non insistere nel suo emendamento.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di parlare per la seconda volta.

PELLIZZARI. Parlerò per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione sui due emendamenti degli onorevoli Cao e Pellizzari.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Cao: « su conforme proposta della Facoltà o scuola »; accetta l'emendamento dell'onorevole Piva, cioè che sia ammesso il ricorso: si uniforma al parere dell'onorevole ministro del tesoro circa l'emendamento proposto dall'onorevole Pellizzari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Fo mio il parere del relatore circa l'emendamento dell'onorevole Cao e aderisco al concetto espresso dall'onorevole ministro del tesoro per l'emendamento proposto dall'onorevole Pellizzari.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Cao devo avvertire che non consiste soltanto nella parte da lei accettata, ma anche nel sopprimere le parole: « ai professori che vi hanno diritto ».

CAPORALI, *relatore*. Accetto soltanto la parte dell'emendamento che dice: « su conforme proposta della Facoltà o Scuola ».

CAO. Rinuncio anch'io all'altra parte dell'emendamento.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Vorrei cercare una via di conciliazione tra il Ministro del tesoro e l'onorevole Pellizzari per quanto concerne la accettazione dell'emendamento dell'onorevole Pellizzari. La differenza principale consiste nell'accettare la parola « utile ».

Io credo che si potrebbe sostituire — se il collega onorevole Pellizzari lo consente

— la parola « necessaria » alla parola « utile ». In tal caso la obbiezione che ha fatto il ministro del tesoro non avrebbe più ragione di essere, e avremmo il grande vantaggio di rispondere al desiderio di una parte notevole della Camera, che le esercitazioni abbiano in qualche modo la prevalenza sull'assegnazione d'un corso d'insegnamento.

Propongo dunque che alla parola « utile » si sostituisca la parola « necessaria », lasciando l'emendamento qual'è.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gronchi. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Accetterei i concetti espressi dall'onorevole Alessio. Ho sentito che l'emendamento dell'onorevole Baratonò è decaduto. Nell'emendamento che avevo presentato insieme all'onorevole Piva avevo appunto espresso il concetto che l'onorevole Baratonò aveva posto nel suo emendamento, cioè che oltre al criterio dell'affinità per materie obbligatorie vi fosse anche quello della idoneità dei professori.

Proporrei dunque di aggiungere all'emendamento dell'onorevole Pellizzari le parole: « e dell'idoneità dimostrata dal professore ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buonocore. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. A costo di ripetermi io debbo confermare la mia adesione al concetto cui s'ispira l'emendamento dell'onorevole Pellizzari, sia anche con la modificazione suggerita dall'onorevole Alessio.

Non ho l'illusione di credere che l'onorevole ministro del tesoro sia per accettare l'emendamento dell'onorevole Alessio, una volta che ha già dichiarato di non accettare l'emendamento dell'onorevole Pellizzari ed involgendo l'emendamento dell'onorevole Alessio, più una questione di forma che una questione di sostanza.

Comunque, è un fatto che per rendere questa legge un po' più omogenea e coerente, è necessario che sia detto chiaramente che il secondo insegnamento debba esplicarsi soprattutto con le esercitazioni.

Da tre giorni insistiamo nel ribadire questo concetto, e non è sembrata dubbia la tendenza della Camera al riguardo. Che se ragioni di bilancio — come ha avvertito il ministro del tesoro — impediscono che questa modificazione necessaria sia apportata, noi ci arrenderemo, non senza rilevare ancora una volta che la legge è ispirata piuttosto ad una gretta finalità

economica, anziché alle nobili finalità dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Osservo innanzi tutto che non è esatto che la legge in questa materia non abbia fatto un gran passo, onorevole Buonocore, giacchè l'articolo 29-bis parifica le esercitazioni e le cattedre obbligatorie, le tratta *ex aequo* e quindi si ottiene un grande vantaggio.

La differenza che poi deriva dall'emendamento dell'onorevole Pellizzari è questa, che le esercitazioni avrebbero anche la precedenza nell'assegnazione sulle cattedre obbligatorie.

Ora questo turba la legge e la turberebbe anche quando si accettasse l'emendamento dell'onorevole Alessio, (che tuttavia rappresenta già un temperamento), di sostituire cioè alla parola *utile* la parola *necessario*.

Siccome questa legge ha una notevole portata finanziaria, pregherei l'onorevole proponente di non insistere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi Vincenzo. Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Per concludere, credo si potrebbero togliere le parole « indispensabile » da una parte e « utile » dall'altra, sembrando a me che potrebbe bastare una dizione molto più semplice, anche per il rispetto dovuto alla Facoltà che fa la proposta per un insegnamento complementare a sostegno di uno obbligatorio.

Ma, onorevole ministro del tesoro, questa indispensabilità è relativa. Noi spesso ci formalizziamo e non pensiamo che il contenuto delle parole è quello che gli uomini vogliono darci. Se la Facoltà vorrà dare l'insegnamento complementare ad un professore, dichiarerà il detto insegnamento indispensabile.

È questione di intendersi, sulla sostanza delle parole e uniformare la nostra opera legislativa alla realtà delle cose.

Per la serietà degli studi, per la serietà delle Facoltà ed anche per la serietà della nostra discussione, basterà dire che quando una Facoltà dichiara...

MANCINI AUGUSTO. Ma è il Consiglio superiore, non la Facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Il Consiglio superiore si uniformerà al voto della Facoltà. Insomma, io propongo di togliere e la parola « indispensabile » e la parola « utile », e di lasciare che quando un inse-

gnamento è stato dichiarato complemento di un altro fondamentale, una tale dichiarazione sia risolutiva, salvo il parere del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 29-ter, si compone di due periodi. Procederemo alla votazione periodo per periodo.

Al primo periodo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Cao, accettato dalla Commissione e dal Governo, e di cui è stato già dato lettura. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Metto a partito il primo periodo del primo comma dell'articolo 29-ter che, con l'emendamento dell'onorevole Cao, risulta così concepito: «l'assegnazione del secondo insegnamento sarà fatta dal rettore o dal capo dell'Istituto su conforme proposta della Facoltà o scuola».

(È approvato).

Onorevole Pellizzari, ella mantiene il suo emendamento?

PELLIZZARI. Dichiaro, anzitutto, che mantengo il mio emendamento e che, naturalmente, lo voterò, perchè, se il ministro del tesoro si preoccupa, come è giusto e doveroso da parte sua, dell'interesse del bilancio, io mi preoccupo e nel tempo stesso debbo invitare la Camera a preoccuparsi altamente dell'interesse della scuola.

Il secondo periodo dell'articolo 29-ter, come è formulato nel disegno di legge, porta il disordine nelle Facoltà italiane.

Ho già osservato che, mantenendo inalterata la formula del progetto, finiamo per creare delle esercitazioni occasionali e saltuarie per comodo esclusivo dei professori.

Esemplifico nuovamente. Il giorno in cui in una Facoltà rimanga scoperto l'insegnamento di una materia obbligatoria, secondo la formula che qui è proposta, questo insegnamento dovrà obbligatoriamente passare al professore della materia affine.

Rimanga, per esempio, scoperta la cattedra di lingue neo-latine. Il professore di materia affine è il professore di letteratura italiana, e, secondo la vostra formula, egli dovrebbe necessariamente assumere l'insegnamento delle lingue neo-latine.

Prima di tutto, un professore può benissimo non essere o non ritenersi provetto in una materia affine a quella che insegna, e può, quindi, onestamente rifiutarsi a impartirne l'insegnamento; rifiuto doveroso,

che tuttavia, secondo la vostra formula, la legge non gli permetterebbe di fare!

In secondo luogo, se il professore di letteratura italiana acconsente a sostituire per un anno, o due, o tre, il professore mancante di letterature neo-latine, dovrà rinunciare alle esercitazioni di letteratura italiana: e allora i suoi allievi avranno le esercitazioni di letteratura italiana al primo anno e non le avranno più nel secondo o nel terzo, o nel quarto!

Ma allora: queste esercitazioni si debbono o non si debbono fare? Se sono «indispensabili» bisogna farle sempre; se non sono «indispensabili», ci si rinunzi, e si risparmi a maestri e ad alunni una penosa perdita di tempo!

MANCINI AUGUSTO. Questo è giusto.

PELLIZZARI. Sarebbe pessimo sistema creare un insegnamento ed obbligare gli studenti delle Facoltà universitarie a frequentarlo, solo per aumentare lo stipendio al professore.

Mantengo, pertanto, il mio emendamento, accettando la proposta dell'onorevole Alessio, perchè la parola «utile» che io avevo proposto sia sostituita con la parola «necessario».

MANCINI AUGUSTO. «Indispensabile».

PELLIZZARI. «Indispensabile». Fa lo stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Prego l'onorevole Pellizzari di non insistere nel suo emendamento, del quale del resto mi do pienamente ragione. Credo che si potrebbe arrivare ad un accordo tenendo presente che nell'articolo 29-ter è detto che queste esercitazioni, su conforme parere del Consiglio superiore, debbono essere dichiarate completamente indispensabili. Io penso che sarebbe anche utile che su proposta della Facoltà, nell'affidare il secondo insegnamento, possa intendersi anche il Consiglio superiore.

PELLIZZARI. Non si copriranno mai le cattedre.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Comunque ho voluto esporre questa mia proposta. Ma io insisto perchè l'articolo rimanga in questo periodo, come è nel progetto di legge, e prego l'onorevole Pellizzari di non insistere nel suo emendamento.

PELLIZZARI. Debbò insistervi.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento dell'onorevole Pellizzari emendato a sua volta dall'onorevole Alessio, avvertendo che, ancorchè sia stato così modificato, tanto il Ministero che la Commissione non lo hanno accettato.

Torno a darne lettura

Al secondo periodo del primo comma sostituire:

« Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34 ».

(Dopo prova e controprova è approvato).

PEANO, *ministro del tesoro*. In sede di coordinamento sarà meglio sostituire la parola « indispensabile » alla parola « necessario ». In ogni modo, me ne rimetto all'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma:

« Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni ».

(È approvato).

Segue il terzo comma:

« Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico, a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento ».

(È approvato).

CAFORALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFORALI, *relatore*. Vorrei proporre un emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 29-ter, per far sì che i liberi docenti possano essere incaricati di un insegnamento, senza che il conferimento dell'incarico renda loro impossibile l'esercizio della libera docenza.

PRESIDENTE. Vuol formulare la sua proposta aggiuntiva?

CAFORALI, *relatore*. Il mio emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 29-ter, sarebbe questo:

« Il conferimento dell'incarico è compatibile con l'esercizio della libera docenza ».

Così si risponderebbe anche ad un voto ripetutamente espresso dai liberi docenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sulla proposta dell'onorevole relatore, io debbo far notare alla Camera che questo disegno di legge, per dichiarazione di parecchi autorevoli parlamentari, fra gli altri scopi, ha anche quello di tenere in maggiore considerazione la libera docenza, anzi si è detto qui più volte che molti incarichi, che ora sono tenuti dai professori ufficiali, debbono passare ai liberi docenti. E si è insistito su questo, e si è fatto notare che questo disegno di legge viene a giovare ai liberi docenti.

Ora quando voi mantenete la disposizione presente, che impedisce al libero docente di tenere un incarico, comprendete benissimo che non si dà niente alla libera docenza.

Ora io prego di considerare questa posizione di cose. È inutile parlare di concessioni alla libera docenza in rapporto agli incarichi quando poi per la legge presente è assolutamente impedito al libero docente di esercitare un incarico.

Se vogliamo fare qualche cosa a vantaggio della libera docenza, dobbiamo accettare la proposta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha dichiarato di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

BAVIERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVIERA. La portata di quest'articolo non è evidente a tutti i colleghi. Nessuno impedisce che il libero docente faccia il suo corso.

Tutti vogliono aiutare, e questo progetto di legge vi mira in modo speciale, i liberi docenti per far loro avere un incarico; ma poichè il libero docente potrà avere l'incarico della sua materia e non di altra, poichè è abilitato soltanto a un dato insegnamento in quanto ad ogni insegnamento deve corrispondere una libera do-

cenza, non si possono dare ad esso due corsi a titolo differente.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Comprendo l'osservazione dell'onorevole Baviera.

Quando si tratti del medesimo insegnante, sì; ma non è questo il caso più frequente. Il caso più frequente invece è questo: che il libero docente possa avere un incarico che non sia proprio l'insegnamento che egli fa come libero docente; ed in questo caso io chieggo che sia concesso al libero docente di fare l'incarico. Ripeto: può capitare questo, anzi, capita molte volte.

Nelle condizioni presenti il libero docente non può avere alcun incarico, nemmeno di materie affini. Ora, io invece faccio notare alla Camera: che sempre che si tratti di un incarico, che non sia completamente simile per contenuto di materia all'insegnamento che il libero docente svolge, io invito la Camera a permettere che il libero docente possa espletare un incarico di materia affine.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole relatore, ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma:

« Il conferimento dell'incarico è compatibile con l'esercizio della libera docenza ».

Questo emendamento aggiuntivo è accettato dal Governo. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 29-ter:

« Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o Scuole ».

GRONCHI. Osservo che forse sarebbe utile, per coordinamento, sostituire alla parola « indispensabile » la parola « necessario » per il riscontro dell'altro comma.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. D'accordo.

CAPORALI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che si sostituisce alla parola « indispensabile » la parola « necessario ». Con questa modifica pongo a partito l'ultimo comma dell'articolo 29-ter.

(È approvato).

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PELLIZZARI. Per domandare un chiarimento all'onorevole ministro, e per proporgli un quesito su questo articolo.

PRESIDENTE. Ma l'articolo è stato approvato; non è possibile!

PELLIZZARI. Ma si tratta di un'aggiunta.

PRESIDENTE. Allora, formuli la sua proposta aggiuntiva; non si può tornare sopra un articolo già approvato.

PELLIZZARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Piva, sottoscritto anche dagli onorevoli Gronchi, Pellizzari, Di Fausto, Longinotti, Micheli, Rosa, Mauro Clemente, De Cristofaro, Bacci, così concepito:

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Contro la decisione della Facoltà, che ha carattere esecutivo, è ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ».

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgerlo.

PIVA. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Piva.

PRESIDENTE. E l'onorevole relatore?

CAPORALI, *relatore*. Anch'io dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Piva, che è accettato dal ministro e dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 29-quater. — Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-bis e seguenti al personale del Regio istituto di studi superiori di Firenze, del Regio politecnico di Torino, della Regia scuola navale superiore di Genova, dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, della scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvederà all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli istituti stessi, quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio ».

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Faccio osservare che, se sarà approvato l'emendamento che è stato proposto, relativo al Politecnico di Torino, va tolta da questo articolo l'indicazione di detto Politecnico, perchè se esso fa fronte con i suoi mezzi, non è il caso che il Tesoro dia dei fondi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro, si soprassiede all'approvazione per quanto riguarda la frase: « il personale del Politecnico di Torino ».

PEANO, *ministro del tesoro*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che si mette a partito l'articolo 29-*quater* senza le parole: « del Regio politecnico di Torino », riservando la decisione a quando si discuterà l'emendamento proposto dall'onorevole Piva.

CAO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. Dichiaro che voterò contro, per protestare contro il fatto che il ministro del tesoro qui trova i fondi, mentre non li ha trovati per il mio emendamento!

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io ho mandato, prima che si proponesse la questione del Politecnico di Torino, al relatore ed al presidente della Commissione, se l'elemento non importasse alcun onere al Tesoro, e mi fu risposto di no. Dopo queste dichiarazioni non mi sono più opposto!

CAO. Ma se c'è l'apposita disposizione!

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 29-*quater*, che rileggo:

Art. 29-quater. — « Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-*bis* e seguenti al personale del Regio istituto di studi superiori di Firenze, della Regia scuola navale superiore di Genova, dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvederà all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli istituti stessi, quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio ».

(È approvato).

Art. 29-quinquies. — « Ai direttori degli osservatori astronomici di Milano (Brera), Napoli (Capodimonte), Roma (Collegio Romano), e dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, oltre allo stipendio, spetta un'indennità annua di lire 3,000 ».

(È approvato).

Art. 29-sexies. — Al professore ordinario o straordinario di discipline archeologiche nominato temporaneamente direttore della Scuola archeologica italiana di Atene spettano le competenze per il secondo insegnamento e per quote sulla sopratassa d'iscrizione alle quali avrebbe diritto qualora esercitasse il suo normale ufficio presso l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore a cui appartiene ».

(È approvato).

Art. 30. — Ai commi 1 e 3 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'articolo 25 e alla tabella A della presente legge debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'articolo 23 del testo unico.

Per la nomina ai posti di ordinario di cui alla tabella B della presente legge sono applicabili le norme di legge vigenti per ciascun Istituto ».

(È approvato).

Articolo 32: Al primo comma è sostituito il seguente: Tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento o nel caso del terzo ultimo comma dell'articolo 28-*bis*.

È aggiunto il seguente quarto comma:

I giorni di assenza dei professori per motivi di pubblico ufficio, da determinarsi per regolamento, saranno compiuti come giorni di lezione.

L'onorevole Pietravallo propone di sopprimere le parole: « e il doppio nel caso del terzo ultimo comma dell'articolo 28-*bis* », e anche l'ultimo comma:

« I giorni di assenza dei professori, per motivi di pubblico ufficio, da determinarsi per regolamento, saranno computati come giorni di lezioni ».

L'onorevole Pietravallo ha facoltà di parlare.

PIETRAVALLE. Se fosse stato possibile qualche volta, da vari anni a questa parte, di discutere profondamente intorno a tutto l'ordinamento dell'istruzione superiore ed anche media, credo che sarebbe stata cosa ben degna, da parte della Camera, il trattare questo gravissimo argomento.

Noi, per il corso degli studi medi e superiori, costringiamo ancora l'alunno, il cittadino, ad impiegare un numero di anni eccessivo che potrebbe essere ridotto almeno di un terzo.

In materia di istruzione superiore, lasciando per un momento da parte l'istruzione media, vi sono studi quali quelli di farmacia, di medicina, di legge, e forse anche dei politecnici, per i quali basterebbe impiegare, 2, 3 o 4 anni, mentre invece si è costretti a trattenere i giovani nella vita degli studi, così dispendiosa per le famiglie, mentre tanto urge il tempo nella vita sociale moderna, a trattenerli, per 4, 5 o 6 anni!

Tutto questo dipende esclusivamente dal fatto che al nostro personale insegnante si è fatta questa condizione privilegiata, cioè di dedicare breve tempo dell'anno intero all'insegnamento universitario; questo naturalmente trova, poi, riscontro nella scarsità dell'emolumento, che si corrisponde per l'insegnamento.

Lo statuire che vi debbano essere soltanto 50 lezioni, perchè l'insegnante universitario abbia adempiuto al suo compito, è una misura così restrittiva che non può essere accolta. Per lo meno, potrebbe essere tollerata, ma non dovrebbe essere legiferata.

Ho voluto, onorevole ministro, soltanto accennare a questo fatto di grande importanza, perchè meriterebbe di essere posto allo studio dal Ministero dell'istruzione pubblica, giovandosi di tutti i congegni tecnici che ha d'attorno, per vedere se sia possibile ridurre in Italia il numero degli anni da doversi consacrare all'insegnamento superiore, e quindi alla istruzione superiore, per poter conseguire diplomi, ecc.

E giacchè sono in tema dell'articolo 32, ho da osservare che vi è stato dissenso per questo articolo, tra la dizione del ministro della pubblica istruzione e la dizione della Commissione, dissenso determinato dal doversi computare come insegnamento quelle esercitazioni, che si compiono obbligato-

riamente per gli studi sperimentali. «Studi sperimentali» è già una dizione molto elastica.

Abbiamo la filosofia sperimentale, abbiamo la psicologia sperimentale: anche esse dicono che sono scienze sperimentali, così come è scienza sperimentale la fisiologia.

In ogni modo, io domando per quale ragione la dizione non potrebbe essere concordata, tra il Ministero della pubblica istruzione e la Commissione, in questo modo «tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni, e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento».

Io propongo così di radiare le parole: «o nel caso del terz'ultimo comma dell'articolo 28-bis», di radiarle nella dizione della Commissione così come in quella proposta dal ministro, e ciò perchè nell'articolo 28-bis è detto chiaramente al comma 6°: «per i professori di materie sperimentali che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento, di carattere obbligatorio».

Quando noi diremo: «tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di cinquanta lezioni, e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento», s'intende che in questa dizione debba essere compreso anche l'insegnamento degli esercizi obbligatori delle materie sperimentali.

Non ho altro da aggiungere intorno a questo articolo 32, per il quale io convengo nella proposta, fatta con alcuni emendamenti, di doversi sopprimere l'ultimo comma; il quale dice: «i giorni di assenza dei professori per motivi di pubblico ufficio, da determinarsi per regolamento, saranno computati come giorni di lezione». È necessario di sopprimere quest'ultimo comma, che potrà creare, che potrà giustificare delle condizioni davvero strane nell'insegnamento universitario. Del resto, onorevoli colleghi, ricordate — giacchè io non avevo occasione di essere presente — che la Camera ha già deliberato una grave misura all'indirizzo dei professori universitari, i quali siano senatori o deputati. Se vi è un pubblico ufficio, al quale il cittadino non può, non deve sottrarsi, è quello di rappresentante del proprio paese, e noi lo col-

piamo, lo colpiamo obbligando il professore a provvedere a sue spese per farsi sostituire nell'insegnamento. Se questo abbiamo già riconosciuto, come potremo ora con un comma dell'articolo 32 riconoscere che quel pubblico ufficiale possa essere esonerato dall'insegnamento universitario? Per lo meno sopprimiamo il comma, lasciamo così indiscussa questa materia che potrà essere risolta caso per caso e con disposizioni speciali del ministro dell'istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sopra le osservazioni che ha fatto l'onorevole Pietravalle circa la riduzione degli anni nelle singole Facoltà, devo dire che comprendo pienamente le ragioni esposte e condivido il suo pensiero, ma non è questa la sede di parlarne. Devo però informarlo che ho già mandato al Consiglio superiore una proposta con cui gli anni di medicina sono ridotti a cinque.

Quindi sono in questo ordine di idee e mi propongo di fare ben altro.

Circa l'altra proposta dell'onorevole Pietravalle desidero prima che l'onorevole relatore dica la sua opinione.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine alla discussione di questo articolo, avvertito la Camera che sul primo comma non è stato proposto nessun emendamento, salvo quello testè svolto dall'onorevole Pietravalle, e su cui il ministro si è pronunciato, desiderando conoscere il pensiero della Commissione.

L'onorevole relatore vuole esprimere il parere della Commissione?

CAFORALI, *relatore*. Mi sento in dovere di dire all'onorevole Pietravalle che la Commissione non può accettare questa soppressione. L'articolo 28-bis dice:

« Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali ».

Ora, se i professori che fanno tre ore hanno diritto ad un secondo insegnamento, giustamente la legge prevede che quelli che hanno un insegnamento di sei ore come la chimica medica e l'anatomia, hanno diritto ad un secondo insegnamento ma non il dovere di fare altre tre ore, perchè ne fareb-

bero nove. Quindi prego l'onorevole Pietravalle di non insistere, perchè la sua proposta danneggerebbe coloro che lavorano di più.

PIETRAVALLE. Dopo queste spiegazioni ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'articolo 32.

(È approvato).

L'onorevole Degni aveva presentato a questo articolo 32 il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Fino, Novasio, Ferri Leopoldo, Fantoni, Brusasca, Pestalozza, Boggiano-Pico, Signorini:

« Aggiungere:

« Il numero delle lezioni impartite dovrà risultare sul foglio di presenza giornaliero ».

Però l'onorevole Degni lo ha ritirato, sostituendovi quest'altro emendamento che porta anche la firma degli onorevoli Pellizzari, Tangorra, Biavaschi, Banderali, Rosa, Zucchini, Negretti, Milani e Montini.

« Il libero docente sarà tenuto a far risultare il numero delle lezioni impartite sul registro del proprio corso, come il professore ufficiale ».

L'onorevole relatore vuole esprimere il parere della Commissione su questo emendamento?

CAFORALI, *relatore*. L'accetto; ma osservo che esiste già un registro anche per i liberi docenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Degni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DEGNI. Lo scopo che mi aveva mosso a presentare l'emendamento che ho ritirato, era in sostanza quello di aderire al concetto che è stato più volte manifestato in questa Camera, e che avrebbe ispirato il presente disegno di legge, e che cioè ad un maggiore emolumento corrispondesse un maggior lavoro, ed io mi proponevo di stabilire una norma che assicurasse l'adempimento effettivo di questo lavoro.

Ora da alcuni colleghi mi si fa osservare che questa norma imposta nella legge potrebbe essere, si dice, umiliante per il professore universitario, che dovrebbe dare prova tangibile ogni giorno di avere impartita la lezione. A me personalmente non pare che questa umiliazione vi potrebbe essere, perchè l'adempimento del proprio dovere, anche accertato, è sempre alto e nobile compito.

Ma io tengo a dichiarare che la norma deve essere allora uguale per tutti, poi-

chè infatti, almeno in qualche Università, per esempio, in quella di Napoli, c'era il registro di presenza, sia per i professori ufficiali che per i liberi docenti. Attualmente questo foglio esiste soltanto per i docenti; e allora io domando: se l'insegnamento è pari per entrambe categorie, perchè mantenerlo per i docenti e abolirlo per gli altri? Per queste ragioni io ho presentato il mio emendamento e spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettarlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Cao e Carboni-Boj, che propongono di sopprimere il quarto comma aggiunto.

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerlo.

CAO. Prego la Camera di considerare non solo il concetto, ma anche la formulazione dell'articolo all'ultimo comma di cui domando la soppressione.

Esso dice così:

« I giorni di assenza dei professori per motivi di pubblico ufficio, da determinarsi per regolamento, saranno computati come giorni di lezione ».

Poniamo che all'inizio dell'anno accademico un professore universitario, consigliere comunale di Roccacannuccia sia invitato a partecipare alle sedute del suo Consiglio comunale. Resta a Roccacannuccia per 50 giorni, e questi 50 giorni, per l'applicazione letterale della disposizione, equivalgono a 50 lezioni; in tal caso il professore potrà non fare più nessuna lezione.

Ma se anche si cancellasse la formula, che, come vedete, porta a conseguenze aberranti, il concetto informativo dell'articolo mi pare profondamente errato e lesivo, non solo per gli interessi, ma anche per la dignità degli studi.

Perchè mai l'insegnamento universitario dovrà essere subordinato a un altro pubblico ufficio? Perchè mai non sarà lecito di mancare alle sedute del Consiglio comunale di Roccacannuccia e si potrà mancare invece alla cattedra universitaria?

Vi è nell'insegnamento un'esigenza di tecnicismo che la scusa subiettiva dell'assenza non permette di soddisfare. Voi professore, distratto dalla lezione di un'altra carica per quanto apprezzabile, voi non impartite l'insegnamento; i vostri studenti non imparano; e ciò nonpertanto saranno ammessi a dare l'esame su quegli scarni residui di insegnamento che resteranno dalle lezioni salvate dai molteplici incarichi, e

fabbricherete dottori in legge, fabbricherete medici ai quali avrete consacrato due, tre, dieci, venti lezioni, ma la soddisfazione dei litiganti che si vedono maltrattate le cause, e dei malati che si vedono ammazzati, deriva dal fatto che il professore non ha fatto lezione perchè era occupato da pubblici uffici.

E poi ci sono ancora gli abusi possibili derivanti da una disposizione così pericolosa.

Termino citando alcuni casi di particolare gravità: in una Università che io conosco, un professor Gandolfi va a Cagliari e non fa una lezione; un professor Contuzzi per dieci anni si faceva dare l'incarico governativo, iniziato l'anno accademico, incarico che terminava alla chiusura dell'anno accademico; un professor Chimenti non ci ha onorato che di due o tre lezioni; e un professor Berenini all'Università di Sassari ha fatto solo una lezione.

Ora non si deve consacrare e legittimare questo assurdo e indecoroso sistema.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Lucci, che propone di sopprimere il quarto comma.

Non essendo presente l'onorevole Lucci, s'intende che lo abbia ritirato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Piva sottoscritto anche dagli onorevoli Gronchi, Cicogna, Galla e Rosa Italo, così concepito:

« *Sostituire al quarto comma:*

« I giorni di assenza dei professori per motivi di pubblico ufficio da determinarsi per regolamento saranno computati come giorni di lezione limitatamente ai periodi dell'esercizio effettivo del pubblico ufficio medesimo ».

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgerlo.

PIVA. Rinunzio a svolgerlo ma lo mantengo.

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. In merito all'emendamento dell'onorevole Degni io debbo ricordare alla Camera che vige l'articolo 50 del regolamento generale universitario inserito al capitolo quinto, che tratta dei diritti e dei doveri degli insegnanti ufficiali. In tale articolo è stabilito che ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro in cui segnerà giorno per giorno, ecc. Mi sembra pertanto superfluo l'emendamento. Chè

se in qualche Università si siano verificati inconvenienti, è necessario richiamare su di essi l'attenzione dell'onorevole ministro.

PIVA. Io ritiro l'emendamento e mi rimetto al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'invito a dire il pensiero della Commissione su questi emendamenti.

CAFORALI, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento dell'onorevole Degni, è anche favorevole all'emendamento degli onorevoli Cao, Degni e Lucci. La Commissione nell'accettare il primo emendamento Degni sulle lezioni dei liberi docenti, crede che debba risolversi la questione in sede di regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Degni?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono di parere conforme al relatore, aggiungendo che per quel che si riferisce all'emendamento Degni sulle lezioni dei liberi docenti la questione può essere meglio risolta in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento, aggiuntivo al 1° comma, dell'onorevole Degni di cui ho già dato lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Metto a partito l'emendamento soppressivo del quarto comma degli onorevoli Cao, Degni e Lucci, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Articolo 34. — È sostituito il seguente:

« I professori ordinari e straordinari delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o di altro Istituto.

« I professori ordinari possono altresì essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Università od Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verrà stabilito dai regolamenti speciali della Facoltà o Scuola, oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre

di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

« Sia nel caso del primo come del secondo comma pel trasferimento occorre la proposta della Facoltà interessata e nel caso del secondo comma anche il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Sull'articolo 34 ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini Augusto. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Ho domandato la parola su tutte le modificazioni proposte all'articolo 34.

Questo articolo involge questioni molto gravi e complesse e, aggiungo, di natura assai delicata, perchè ogni Facoltà universitaria ha le sue particolari esigenze e noi non possiamo con una stessa formula deliberare su materia sostanzialmente diversa: altre sono difatto le condizioni e le esigenze legittime della Facoltà medica, altre quelle di una Facoltà letteraria o di una Facoltà giuridica.

Gli emendamenti proposti preannunciano un ampio dibattito, ed io mi preoccupo che una discussione affrettata, soprattutto sulla formula delle conclusioni, possa lasciare poi facili pentimenti e dar luogo a giustificate critiche.

E poichè un autorevole collega, che fa parte anche della Commissione dell'istruzione, l'onorevole Cirincione, d'intesa con molti colleghi di ogni parte della Camera, ha proposto un articolo aggiuntivo che affida lo studio di varie questioni non direttamente pertinenti al carattere e alle finalità del disegno di legge, ad apposita Commissione, io credo che debba per il momento rinunciarsi ad ogni modificazione, che non sia di puro coordinamento, dell'articolo 34, rimandando, come il collega Cirincione propone, a più maturo esame la definizione di varie dibattute questioni. Ed in questo senso io faccio proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gronchi.

GRONCHI. Io non so se ho ben compreso le ragioni esposte testè dal collega Mancini, ma mi sembra che si tratti di due cose sostanzialmente diverse. C'è un articolo aggiuntivo del collega Cirincione che riguarda un assetto transitorio. Lo spirito con cui esso è stato proposto, mi pare questo: c'è una necessità di adattare la legge allo stato attuale perchè a questo regime transitorio provvede, in sede di disposizioni

transitorie, una Commissione la quale, quando abbia terminato il suo compito, si scioglierà, e lascerà il posto al Consiglio superiore che è l'organo naturale a decidere.

Ma l'articolo 34 contiene le norme secondo cui dovranno avvenire i trasferimenti; mi pare dunque che la cosa sia differente.

Propongo per ciò che si discuta subito l'articolo 34, ritenendo l'emendamento Cirincione come una disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cirincione. Ne ha facoltà.

CIRINCIONE. Quanto è stato detto dall'onorevole Mancini corrisponde esattamente alle necessità attuali dell'insegnamento universitario. Non si tratta di una disposizione transitoria; si tratta invece di risolvere una questione che da molti anni non si è potuta risolvere. È una questione delicata, d'indole tecnica, in cui bisogna tener conto delle esigenze, delle peculiari necessità delle varie Facoltà.

Ora, non è possibile che in un articolo generico siano contemperati i bisogni di tutte e cinque le Facoltà, perchè le materie affini, volute dalla legge precedente, non si sono potute determinare. Si tratta, ripeto, di una questione in cui occorre uno studio pacato, fatto da individui che conoscano bene la materia e che sappiano tener conto delle esigenze delle varie Facoltà.

Secondo il concetto ispiratore della mia proposta verrà precisamente investita una Commissione di tecnici del compito di stabilire quali sono le materie che debbono sempre essere insegnate da un titolare, quali le materie che debbono essere assegnate per concorso e quali quelle, che una volta divenute vacanti, non si debbono coprire per concorso ed essere affidate ad incaricati, ed inoltre per stabilire anche quali sono le materie affini per cui sia tollerabile il passaggio dall'una all'altra; in quali Facoltà questo possa essere consentito ed in ultimo di stabilire quali sono le cattedre che, occorrendo, si possono abbinare o modificare e se occorre anche creare ex novo, in sostituzione di altre reputate infruttuose.

È un lavoro che deve farsi con serenità e con conoscenza di causa, e parmi che dopo compiuto questo lavoro l'articolo 34 possa essere applicato. Votare adesso l'articolo così come viene proposto è per lo meno prematuro.

Prego, pertanto, l'onorevole Gronchi di uniformarsi a questi miei criteri e di lasciare che la questione rimanga impregiudicata, tutt'al più prego di contenerla nei limiti del testo unico, e lasciare alla Commissione il compito di aggiungere quelle limitazioni che intenderà nell'interesse dell'insegnamento superiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini propone dunque che si aboliscano tutte le riforme di quest'articolo e, per questo, si ritorni al testo unico.

Debbo conoscere su questa proposta il pensiero del relatore.

CAPORALI, *relatore*. Desidererei sentire prima il parere del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. La difficoltà non è facilmente superabile. Io mi dò ragione delle osservazioni dell'onorevole Gronchi in quantochè pensare che si possa definitivamente stabilire le norme per dichiarare quali materie debbano considerarsi affini è cosa veramente difficile, perchè noi parliamo qui di scienze che sono in continuo sviluppo e potrà darsi che quella che oggi può sembrare una materia affine possa domani, per lo sviluppo che essa prende, non essere più considerata tale ed acquistare una propria autonomia.

CIRINCIONE. Non è questa la questione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. La Commissione che noi nomineremo credo che possa esprimere i suoi voti, che possa esprimere un pensiero che valga a meglio lumeggiare l'applicazione di questo articolo, ma non dare disposizioni definitive che sono in contrasto con il contenuto dinamico della scienza. Perciò propongo che si proceda alla discussione di questo articolo 34.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella potrà raggiungere egualmente il suo scopo proponendo comma per comma la soppressione di quest'articolo.

MANCINI AUGUSTO. Non è così, onorevole Presidente. Io chiedo che l'articolo 34 resti quale è nel testo unico vigente. Noi in questa legge abbiamo voluto trattare *de omnibus rebus et de quibusdam aliis*, turbandone l'economia e lo spirito. Se si fosse fatta una legge soltanto di due o tre articoli, non avrebbe sollevato eccezioni e sarebbe stata ben fatta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella non può svolgere la sua proposta.

MANCINI AUGUSTO. Io mantengo la mia proposta di soppressione delle modificazioni, che, nel merito, equivale alla sospensiva e non credo si debba regolare ora nuovamente tutta questa materia.

Vi è già una legge: prima di legiferare affrettatamente, continuiamo a vivere come abbiamo vissuto finora. Ne parleremo con maggiore maturità di esame e di consigli.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, come ella sa, il regolamento stabilisce che qualunque proposta, se non porta dieci firme o non è fatta propria dall'onorevole ministro e dalla Commissione, non può essere posta in votazione.

TANGORRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANGORRA. Se ho ben compreso il pensiero degli onorevoli Mancini e Cirincione, sembrerebbe che questa Commissione dovesse, nello stabilire il principio del trasferimento da una cattedra a un'altra, stabilire che il trasferimento è possibile per una determinata Facoltà e non è possibile per altre Facoltà. Ora io dico che un principio di questo genere si deve stabilire per legge. È un principio troppo importante.

MANCINI AUGUSTO. Ma se resta, per ora, l'articolo 34 del testo unico!

TANGORRA. In sostanza la questione di merito è una questione troppo importante per poterla, diremo così, mettere da parte in questa occasione. La verità è che il collega Cirincione è contrario al principio del trasferimento da una determinata materia a una materia affine.

CIRINCIONE. In massima.

PRESIDENTE. Onorevole Tangorra, l'onorevole Mancini ha proposto che non si discutano le modificazioni che si propongono all'articolo 34. Questa proposta non è stata accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. Quindi dobbiamo discutere tutti i commi dell'articolo 34. Ora durante la discussione di questo comma, ella potrà prendere la parola.

Il primo comma dell'articolo 34 è il seguente:

« Art. 34. — È sostituito il seguente:

« I professori ordinari e straordinari delle Regie università e dei Regi istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o di altro istituto ».

A questo comma vi è il solo emendamento dell'onorevole Lucci, così concepito:

« Aggiungere dopo la parola: consenso del primo comma le parole: e col parere favorevole del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Non essendo presente l'onorevole Lucci, s'intende che vi abbia rinunciato.

Metto a partito questo primo comma.

(È approvato).

Segue il secondo comma:

« I professori ordinari possono altresì essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Università od istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso: ».

(È approvato).

Seguono i commi:

« a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verrà stabilito dai regolamenti speciali delle Facoltà o Scuola, oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa ».

Su questi due commi hanno presentato emendamenti gli onorevoli Cirincione, Buonocore, Marchi e Meda:

L'emendamento dell'onorevole Cirincione, sottoscritto anche dagli onorevoli: Pancamo, Di Giovanni Edoardo, Cocuzza, Veneziale, Siciliani, Marchi, Cao, Lussu, Orano, è così concepito:

« Art. 34. — Comma a) abolito. b) sostituito: il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente in qualità di professore ordinario o straordinario occupata la cattedra alla quale occorre provvedere ».

L'onorevole Cirincione ha facoltà di svolgerlo.

CIRINCIONE. Questo articolo 34, secondo me, è un articolo pernicioso.

PRESIDENTE. Parliamo del comma a).

CIRINCIONE. È tutto incluso.

PRESIDENTE. No, abbiamo già approvata la prima parte dell'articolo. Limitiamoci a discutere il comma a).

CIRINCIONE. Questo passaggio di materie affini, è, ripeto, una disposizione perniciosa per gli studi universitari.

Quando si vuole arrivare a una cattedra ci si arriva per concorso, dimostrando di avere in quella disciplina le cognizioni necessarie, le attitudini necessarie, la preparazione necessaria per insegnarla.

Quando abbiamo un uomo illustre, che ha dato prova luminosa del suo sapere e delle sue attitudini didattiche, c'è l'articolo 24, il quale gli apre la porta dell'Università.

Quando noi abbiamo una cattedra importante, in una grande Università, essa deve essere a disposizione di tutti quanti i cultori di quella data materia.

Che cosa avverrà con questa disposizione? Che significa passaggio di materie affini fra di loro?

Prima di tutto io vorrei bene affermare il principio che materie affini almeno nelle scienze sperimentali, non esistono nel senso in cui vuole la legge, cioè di materie così simili che l'una equivalga l'altra per il suo contenuto didattico e scientifico.

Come regola io non credo che un professore possa insegnare un'altra materia con lo stesso profitto per gli alunni e per la scienza come quella nella quale egli ha insegnato per il passato, che ha coltivato per decine di anni e che gli ha fruttato la cattedra per concorso.

In via eccezionale ammetto che ci possano essere degli uomini preclari che abbiano una tale energia e capacità cerebrale che possano dopo aver coltivato per venti anni una data branca, rivolgersi ad altra ed approfondirla e produrre, e fare un insegnamento brillante; ma dobbiamo convenire che sono degli uomini eccezionali.

Invece attualmente è un voto di facoltà ed un benessere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica che attribuisce al professore beneficiato la competenza, la profondità di studio e la capacità di produrre nella nuova branca d'insegnamento.

Se noi guardiamo onestamente questo punto, dobbiamo dire che, salvo rare eccezioni, qualunque passaggio da una disciplina ad una materia affine è soltanto giovevole alla persona, ma non all'insegnamento.

Perchè se l'individuo è una persona capace, che può con la stessa competenza insegnare quest'altra materia, allora egli deve chiedere di cimentarsi nel concorso, e solo se lo vince dà le garanzie di potere

coprire degnamente questa nuova cattedra con profitto della scienza e con profitto degli studenti. Diversamente si deve intendere che egli tende l'agguato alla nuova cattedra e se la conquista per una via che non è la maestra.

Ma si dice: noi abbiamo dei luminari che non possono sottoporsi al concorso. Ebbene, c'è l'articolo 24 il quale ammette che gli uomini illustri i quali abbiano dato prove luminose in quella data materia possono essere nominati alla cattedra rispettiva senza richiedere alcuna prova di capacità.

Or dunque, quando c'è una cattedra vacante, ci sono due mezzi per coprirla: l'uno, è il concorso, l'altro, è l'articolo 24, per le persone veramente eccellenti.

Si consideri ora un altro lato della questione.

Se la cattedra venisse occupata da un professore, il quale ha insegnato una materia affine, il concorso non si potrebbe più fare per quella materia. E allora si avrebbe il danno dei terzi.

C'è una larga schiera di giovani che ha atteso ansiosamente quel concorso in cui deve cimentarsi e dal quale dipende il suo avvenire.

Ebbene, inaspettatamente, con un voto di Facoltà, questo posto viene ghermito da un altro che insegnava un'altra materia vicina e tutte le fatiche degli aspiranti vengono frustrate; e se ciò si ripetesse più volte, si avrebbe il bel risultato di rovinare moralmente ed economicamente i cultori di quella materia.

In queste condizioni io domando: se ciascuno di noi aspirasse a quella cattedra, che poi trovassimo chiusa improvvisamente, per una una manovra obliqua, cosa diremmo?

Ora nell'aspirante al passaggio a materie affini c'è veramente la competenza? Vedete: nella legge fu introdotto questo mezzo di occupare le cattedre nel 1907. Vi fu una lunga discussione, e i più illuminati intelletti dissero che questo era un attentato all'insegnamento universitario.

Io viciito i nomi illustri del Baccelli e del Queirolo, e gli atti parlamentari stanno lì e chiunque può leggerli. Mi dispiace che non ho portato con me degli estratti che avevo fatto, perchè mi si disse che su questo articolo, che è veramente esiziale per l'insegnamento universitario, non si sarebbe fatta discussione, che invece si sarebbe sospeso quest'articolo 34 per rimandarlo alla

Commissione di cui è menzione nell'articolo aggiuntivo da me proposto o da molti colleghi e dal ministro accettato.

Improvvisamente invece è spuntato un nuovo ordine di idee, e quindi io non posso dare quei ragguagli che avrebbero molto illuminato la Camera.

La disposizione permettente il passaggio a materia affine allora fu giudicata cattiva; solo a titolo di esperimento se ne permise l'introduzione.

Che cosa è risultato nell'applicazione pratica? Questo: che nessuna, io dico, non una delle cattedre è stata occupata in modo tale da escludere, che non si poteva occupare meglio, sia col trasferimento del professore della materia di altra Università, sia col concorso.

E allora, se c'è danno per l'insegnamento, danno per la scienza, danno per i giovani, e danno per i terzi che aspirano a questa cattedra, perchè mantenerla ed allargarla? Essa è una disposizione che rimane a solo vantaggio per la persona, la quale, non avendo potuto conquistare la cattedra agognata per la via dritta, per il grande portone, vi penetra per la porticina di servizio! (*Commenti*).

Ora, questo, signori miei, è enorme... e il danno che fino ad oggi si è verificato è uno dei fattori del deperimento della cultura universitaria, che qui ho sentito deplorare da alcuni oratori.

Ciò che doveva essere l'eccezione gradatamente va divenendo la consuetudine.

Oggi ogni professore, in base a questo passaggio di materie affini...

PRESIDENTE. Intimamente connesse...

CIRINCIONE. Sì, intimamente connesse, che è lo stesso... studia il modo col quale deve accappararsi i voti dei colleghi quando quella tal cattedra sarà vuota. Nessuna preoccupazione per lo studio e per la produzione. Nessuna preoccupazione per la dignità della scienza. Una sola è la preoccupazione: quella di render favori ai membri della Facoltà, dai quali domani attende il voto. Ed è un lavoro dove nulla ci guadagna la scienza, nè la dignità o il decoro. (*Commenti*).

Io parlo della Facoltà di medicina, che io conosco bene, e dove si lamenta la penuria di eminenti cultori delle disposizioni più importanti, e ciò solo perchè le cattedre più importanti sono conquistate attraverso il passaggio di materie affini.... o intimamente connesse.

PRESIDENTE. Tenga conto, onorevole Cirincione, che abbiamo altri quattro iscritti sul suo emendamento...

CIRINCIONE. Onorevole Presidente, se ella lo vuole, rinuncio alla parola; ma qui si tratta di un articolo che rende un pessimo servizio all'istruzione superiore; che annulla molti intendimenti della legge, poichè sanzioniamo la conquista alla cattedra importante del grande centro non con il lavoro scientifico, ma con il lavoro d'intrigo. Oggi basta appollaiarsi in una Facoltà, ed aspettare pazientemente il momento opportuno, perchè da una cattedra piccola si salti ad una cattedra grande.

Ecco il sistema che si vuole favorire ed estendere!

Ora, se questo sistema si deve perpetuare, io dico che non è fatto per il bene del Paese. È fatto soltanto per favorire singoli individui che non si riconoscono la forza di vincere nella nobile palestra del concorso, quella cattedra, che in tal modo tolgono ad altri più meritevoli.

In queste condizioni, io domando alla Camera se è giusto che all'interesse singolo, all'interesse individuale si posponga l'interesse pubblico dell'insegnamento.

Ecco la mia domanda alla quale desidero che risponda l'onorevole ministro.

Io avrei voluto che questa penosa discussione fosse evitata e questo era l'accordo preso fra di noi, nella intesa di lasciare alla Commissione tecnica, di cui è menzione nell'articolo aggiuntivo, il compito di disciplinare la disposizione contenuta nel testo unico dell'Istruzione superiore.

E se ho intrattenuto la Camera, è per compiere un dovere penoso, per illuminare i membri di essa che non conoscono il meccanismo universitario, e per far rilevare che il passaggio voluto dal primo comma dell'articolo 34 favorisce l'interesse di persone e non dell'alta cultura.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Cirincione si preoccupa di alcuni scandali, che realmente sono avvenuti.

Ma io faccio notare all'onorevole Cirincione che noi discutiamo un disegno di legge che ammette questo: che i professori ufficiali possono aver un insegnamento affine come « secondo insegnamento ».

C'è nella legge che discutiamo oggi questo fatto che ne è il fulcro,...

CIRINCIONE. Accessorio, provvisorio!

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...che noi diamo un secondo insegnamento, affine; e allora ci troviamo in questa condizione che con la legge si ammette il secondo insegnamento affine e poi lo neghiamo al primo insegnamento.

Io credo, e l'onorevole Cirincione mi stia a sentire, io credo che possiamo discutere del comma b, ed accordarci intorno ad alcune disposizioni che rendano il ritmo alla vita universitaria, su questo riguardo, meno strano di quello che egli ha detto.

Nei due commi ci sono disposizioni che vincolano questa libertà delle Facoltà a sufficienza: discutiamole pure, ma non sfuggiamo alla questione che l'articolo ci rappresenta.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Credo la questione troppo grave e troppo alta per non richiamarci ai principi.

L'onorevole Cirincione parte da una concezione rigida dell'insegnamento e della scienza. Per lui ci sono altrettante divisioni, altrettante forme quante sono le cattedre stabilite da un determinato regolamento. Ciò non risponde al concetto della scienza, in quanto è necessario soprattutto tener conto di due punti: i principi fondamentali e generali, e i nessi che si manifestano tra scienza e scienza.

Il voler costringere la scienza in un determinato momento esclusivamente nei ranghi tracciati da una data cerchia di discipline non risponde assolutamente al progresso scientifico.

Il progresso scientifico suppone un movimento, uno sviluppo, una trasformazione continua dei principi e delle loro applicazioni.

Una voce. La specializzazione!

La specializzazione è conseguenza di alcuni principi fondamentali: il processo di specializzazione molte volte è fatale, ed è fatale soprattutto per questo: perchè fa dimenticare massime e principi fondamentali!

L'onorevole Cirincione, ed altri professori di medicina, me lo consentano, considerano questo argomento soltanto dal punto di vista del loro insegnamento.

CIRINCIONE. Appunto! Facoltà per Facoltà!

ALESSIO. Risponderò non dubiti! Dunque, in fin dei conti, con tutto il rispetto

alle cliniche e alle materie relative, quelle sono forme di arte, più che forme di scienza, (*Approvazioni — Ilarità*), mentre che i concetti fondamentali appartengono ad altre discipline; e di questo carattere non possiamo, naturalmente, non tener conto.

Si dice che le materie affini non esistono nella scienza. Ma sono continue le affinità! L'affinità, la parentela, è addirittura il carattere fondamentale della scienza e del sapere!

Coloro i quali negano la possibilità del passaggio da una disciplina all'altra, fanno dipendere il valore dell'insegnante dalla estensione delle sue cognizioni. Questo è un errore. Il valore dell'insegnante dipende dalla forza mentale che gli è propria nel coordinare i principi superiori. Tale è il contenuto dell'insegnante, e per esso si comprende come uomini superiori abbiano potuto insegnare più discipline.

Noi della giurisprudenza abbiamo avuto l'esempio di un uomo di prim'ordine: il Gabba.

Il Gabba è passato a tre discipline diverse, la filosofia del diritto, il diritto civile, il diritto internazionale. Noi abbiamo continuamente degli esempi di economisti, che passano dalla statistica alla scienza delle finanze.

Chi potrà offendersi, per esempio, perchè Pasquale Jannaccone è andato alla cattedra di statistica? È un uomo di grande valore e lo meritava.

Nelle matematiche i nessi sono continui, fondamentali.

Parlavo l'altro giorno con un illustre professore ed egli mi citava l'esempio del Beltrami. Il Beltrami era professore, mi pare, di analisi superiore. Gli fu offerta la cattedra di geodesia e passò alla cattedra di geodesia. Ciò ha avuto per risultato che la geodesia è stata completamente ricostruita da questa mente superiore!

Questa è la conseguenza di avere uomini di prim'ordine.

Ad esempio Romagnosi! Chi ricorda l'opera di lui, vorrà dire che dovesse riferirsi ad una sola disciplina? Non parliamo poi della Facoltà di medicina. Ma, credete voi che sia utile il procedimento, che si è andato diffondendo nelle Facoltà di medicina, per cui non possono essere clinici che i clinici e i professori di anatomia patologica non possono diventare clinici? Credete che sia stato utile? Mi permetto di dubitare.

Si dice: potete fare il concorso. Ma qual'è quel professore eminente, il quale dopo 15 o 20 anni va a fare il concorso, con la possibilità di trovarsi insieme ai propri scolari? O è un uomo di valore o non lo è. Se non lo è, è colpa della Facoltà o del Consiglio superiore ammetterlo al passaggio; ma se è un uomo di valore, la legge deve lasciargli libera la via.

Io sono contrario poi alla proposta, perchè essa è contraria all'indole del genio italiano.

Il genio italiano è essenzialmente universale, sintetico, profondo, generalizzatore. Voi con le vostre eccessive specializzazioni distruggete l'insegnamento e distruggete il genio italiano! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tangorra.

TANGORRA. Dopo quello che ha detto l'onorevole Alessio, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gronchi.

GRONCHI. Io avrei compreso la logica della proposta del collega Cirincione, se egli avesse chiesto anche l'abolizione dell'articolo 34 del vecchio testo unico, perchè in sostanza...

CIRINCIONE. È chiesta!

GRONCHI. Allora non era d'accordo con il collega Mancini, il quale chiedeva soltanto la sospensiva su questo articolo, e la chiedeva soprattutto perchè non si può dare una norma unica per tutte le varie Facoltà. Ora io invito il collega Cirincione ad osservare che nel comma *a*, è proprio sancito che la connessione di queste cattedre deve essere giudicata dai regolamenti speciali delle Facoltà o scuole.

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Gli argomenti che l'onorevole Cirincione ha addotto a sostegno della sua tesi non possono ormai reggere alle obiezioni dell'onorevole Alessio e dell'onorevole ministro.

CIRINCIONE. Niente affatto!

BUONOCORE. Per la parte scientifica l'onorevole Alessio con la sua grande competenza ha, io spero, convinta la Camera a respingere la proposta del collega Cirincione.

Ma l'argomento migliore ci è venuto dall'onorevole ministro, quando ha ricordato che, per effetto della disposizione già accolta dalla Camera, due insegnamenti possono essere tenuti dallo stesso professore.

Poichè l'onorevole Cirincione, quasi come un rifugio, ha citato a più riprese l'articolo 24 del testo unico, per poter dimostrare che i professori ordinari possano essere nominati senza concorso, io devo pregare l'onorevole Cirincione di tener presente che l'articolo 24 quando dispone che il ministro può proporre al Re per la nomina prescindendo da ogni concorso le persone ecc., non si riferisce a quelli che sono già insegnanti ordinari ma a quelli che debbono diventarlo.

CIRINCIONE. È applicabile e tutti.

BUONOCORE. È stato sempre interpretato così quell'articolo e quando si è voluto derogare da questa prassi concorde la Corte dei conti ha richiamato il Ministero dell'istruzione all'esatta interpretazione della norma in parola.

L'istituto del trasferimento c'è e funziona bene e però io prego che la Camera voglia approvare l'articolo nel testo emendato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravallo.

PIETRAVALLE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuole esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell'onorevole Cirincione?

CAFORALI, *relatore*. La Commissione parlamentare per l'istruzione non fu in questo caso d'accordo.

La proposta dell'onorevole Cirincione ebbe cinque voti favorevoli e quattro contrari. Ci fu un astenuto: chi ha l'onore di parlarvi.

Ma fo notare all'onorevole Cirincione che dopo tante discussioni addivenimmo a una specie di accordo, tanto più che è da pensare qui che il professore che passa da una cattedra all'altra, vi passa per l'articolo 24 attraverso la Corte dei conti.

Quindi è un professore che dà già affidamento per la sua capacità.

In secondo luogo fo notare alla Camera che la Commissione credette, ed opportunamente, di aggiungere che per questo trasferimento si doveva sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; cosa che nel testo vigente, dove sono riportate le identiche parole tranne qualche inciso, non era contemplata.

Quindi abbiamo una garanzia.

Io sono una modesta persona per difendere le Facoltà del Regno d'Italia ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali sono corpi eminentemente ed eleva-

tamente tecnici che devono meritare tutto il nostro plauso e consenso, ma rilevo che la Commissione, gelosa custode della scuola superiore, volle che si includesse nell'articolo le parole « intimamente connesse ».

Non io posso dimostrare, debole e modesto come sono, come tanti valenti professori di questo articolo si sono avvantaggiati.

Potrei citare il Bovio, e per rispondere all'onorevole Cirincione, a proposito dei patologi, è bene che la Camera sappia che dalla patologia medica dimostrativa, cioè quella che deve dimostrare sul malato, si passa alla clinica e quasi tutti i clinici d'Italia sono nominati attraverso la patologia medica.

Io rendo omaggio ai clinici d'Italia che illustrano in tal modo la patologia medica. (*Interruzione del deputato Pietravalle*).

Errori ve ne sono dappertutto. Capirete benissimo che anche la legge ha i suoi inconvenienti.

Ma questa ha pure i suoi altissimi pregi che ho il dovere di additare alla Camera.

Propongo quindi che sia mantenuto questo emendamento, anche perchè non posso neppure pensare che il professore universitario debba ristagnare in un impaludamento qualunque, ma ritengo che debba risplendere attraverso la scienza, attraverso i cieli sereni e immensi della scienza.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di dare il suo avviso.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io mi riferisco a quello che ho detto in precedenza.

Credo che si debba discutere l'articolo 34, comma *a* e comma *b*, e sono di parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Cirincione insiste nella sua proposta?

CIRINCIONE. Insisto nella proposta di sopprimere il comma *a*.

Si è detto che questo articolo abbia permesso ad illustrazioni scientifiche di insegnare in diverse materie con grande vantaggio della cultura e dei giovani. Ciò non è esatto, perchè gli individui di cui si è fatto il nome ebbero applicato l'articolo 69 e non si trattò di passaggio di materia affine, che allora non era permesso... (*Rumori — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Cirincione, ella non può proseguire, ella deve semplicemente dichiarare se mantiene l'emendamento.

CIRINCIONE. Lo mantengo]

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Cirincione, non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione, per sopprimere il comma *a*).

(*Non è approvata*)

Segue il comma *b*:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

A questo comma gli onorevoli Cirincione, Pancamo, Di Giovanni Edoardo, Cocuzza, Veneziale, Siciliani, Marchi, Cao, Lussu, Orano, hanno presentato il seguente emendamento:

Art. 34. *b*) *sostituito*: il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente in qualità di professore ordinario o straordinario occupata la cattedra alla quale occorre provvedere.

L'onorevole Cirincione ha facoltà di svolgerlo.

CIRINCIONE. Dirò poche parole.

Per la prima parte nessuno vorrà mettere in dubbio la legittimità del desiderio di riprendere l'insegnamento già professato.

Invece non è così per la seconda parte, con la quale si dà la possibilità di occupare una cattedra importante per la solita porticina di servizio.

Quando qualcuno vuole occupare una cattedra a Roma, basta che faccia il concorso a Cagliari, e non c'è bisogno che riesca neppure il primo o il secondo, basta che riesca il terzo.

Io domando se trascorso un certo periodo di tempo, dopo 20-25 anni, possa riconoscersi ancora il diritto di occupare la cattedra a Roma.

Possiamo avere casi di questo genere: ci sia, ad esempio, una cattedra di clinica medica o chirurgica da coprire in una grande Università, ad esempio Roma, Napoli, Torino, e d'altra parte ci sia un professore di fisiologia, farmacologia, ecc., che 20 anni prima sia riuscito in una terna a Cagliari, Sassari, Siena, ecc. Questo professore avrà il diritto, per questo strano comma *b* di passare innanzi agli altri studiosi ed occupare la cattedra della Università importante, seminando delusioni e rancori.

Si dice che ci vuole il voto della Facoltà. Ma quale Facoltà ha il coraggio di opporsi? C'è lo spirito di colleganza e il

disinteresse personale dei suoi colleghi che agevolano la procedura, e così una cattedra importante finisce con essere svalutata o anche perduta per i suoi fini didattici e scientifici.

Confido che la Camera vorrà abolire questo che io definisco un abuso. Si conceda ai professori che hanno insegnato come ordinario o straordinario una data materia il diritto di riprendere l'antica disciplina, ma si vieti il passaggio a quelli che riuscirono in una terna, poichè essi nessun diritto possono accampare, poichè, per legge, il risultato del concorso è valido per un anno.

PRESIDENTE. La Commissione accetta dunque questo emendamento?

CAPORALI, *relatore*. La Commissione fu d'accordo nell'ammettere la dicitura: « occupata la cattedra oppure riuscito nella terna », Il relatore, interpellando parecchi membri della Commissione, parlò della terna unicamente per questa visione, che mi pare esatta, perchè se noi diciamo il primo riuscito veniamo a specializzare troppo.

Inoltre il fatto che si possa scegliere nella terna dei vincitori di un concorso è stabilito per altri casi simili. Infine il relatore crede che debba accettarsi la formula della terna, anche per non cristallizzare troppo i risultati del concorso.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. L'osservazione dell'onorevole Cirincione è duplice. La prima obiezione riguarda la possibilità di passaggio dall'una all'altra Università, ma questo non è possibile perchè qui si parla di professori appartenenti alla stessa Università e quindi del passaggio da una cattedra all'altra. Pare a mio giudizio che sia giusta l'osservazione dell'onorevole Cirincione per quanto riguarda il tempo durante il quale è avvenuto il concorso.

Non è giusto che un concorso bandito cinque o sei anni fa possa dar titolo a prender parte a un insegnamento. Quindi in questa parte credo che, accettando il concetto della terna, si debba modificarlo fissando che il concorso sia stato bandito un anno prima, altrimenti veniamo a creare la possibilità di favoritismi, che dobbiamo sempre evitare in ogni modo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Devo far notare all'onorevole Cirincione, che si tratta di trasferimento di chi è già

professore e che deve rispondere alla fiducia della facoltà e deve anche rispondere alle clausole che mettiamo nel regolamento. Quindi il fatto di essere entrato in una terna assume qui un certo valore, perchè non si tratta di un giovane che abbia avuto soltanto questo successo di essere entrato in concorso e di essere rimasto nella terna, ma di professori già in ruolo che già insegnano quindi assume grande valore l'entrata in una terna. Per questi motivi ritengo che debba rimanere intatto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cirincione insiste?

CIRINCIONE. Sì, però non oppongo ragioni a quelle del relatore e del ministro, perchè mi pare che si ponderi molto poco questo argomento. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Cirincione desidera che il suo emendamento sia votato con la modificazione introdotta dall'onorevole Alessio?

CIRINCIONE. Sì, ma limitatamente al primo nella terna. Accetto perciò che venga messo ai voti il mio emendamento con la modifica: « al primo, entro un anno ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cirincione insiste nel suo emendamento con questa aggiunta: « o essere riuscito primo nella terna in un concorso bandito per essa non più di un anno prima ».

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cirincione, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto a partito il comma b) nel testo proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Segue l'ultimo comma dell'articolo 34:

« Sia nel caso del primo come del secondo comma pel trasferimento occorre la proposta della Facoltà interessata e nel caso del secondo comma anche il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Su questo comma non sono stati presentati emendamenti.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Chiederei al relatore e quindi anche al ministro se non consentisse la soppressione delle parole « nel caso del se-

condo comma anche »; cioè vorrei riferire il parere conforme del Consiglio superiore ai due commi *a* e *b*. Questo dà maggiori garanzie nel senso richiesto dall'onorevole Cirincione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPORALI, *relatore*. Con la dizione della Commissione si garantisce meglio il trasferimento.

MANCINI AUGUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Faccio osservare al collega Gronchi che nel primo comma si tratta di osservanza dei regolamenti speciali delle Facoltà o scuole, che sono approvati previo parere del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, cosicchè il riferimento è opportuno solo per il secondo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io, per quella maggiore garanzia sulla quale tanto ha insistito l'onorevole Cirincione...

CIRINCIONE. Vi rinuncio.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...accetto la proposta dell'onorevole Gronchi che il parere del Consiglio superiore valga per l'uno e per l'altro caso.

PRESIDENTE. Metto allora a partito il comma testè letto con questo emendamento dell'onorevole Gronchi, che cioè siano soppresse le parole « e nel caso del secondo comma anche ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonocore per svolgere il seguente comma aggiuntivo:

« I professori ordinari e straordinari delle scuole superiori di agricoltura e degli Istituti superiori di commercio possono essere trasferiti con il loro consenso, ad una cattedra della stessa materia nelle Regie Università o nei Regi Istituti superiori di grado universitario, su proposta della Facoltà interessata ».

BUONOCORE. Secondo i vigenti ordinamenti, non tutti gli istituti di istruzione superiore sono posti amministrativamente alle dipendenze del ministro dell'istruzione. È inutile ricercare le ragioni di questa diversità di dipendenza.

Sta di fatto però che esistono non pochi istituti superiori, che mentre sono regolati

dalle stesse norme universitarie per ciò che concerne l'ordinamento agli studi, la nomina, lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, sono poi alla dipendenza di altri Ministeri.

Per esempio, abbiamo in Italia cinque scuole superiori di agricoltura: ebbene tre di queste scuole dipendono dal Ministero di agricoltura, due di esse dipendono dal Ministero dell'istruzione.

Abbiamo cinque istituti superiori di scienze commerciali: questi dipendono tutti e cinque dal Ministero dell'industria e commercio. Abbiamo l'Istituto superiore forestale di Firenze che dipende dal Ministero dell'agricoltura.

Ora, questa diversità di dipendenza ministeriale, pur costituendo in se stessa una diversità di semplice ordine amministrativo, ha delle conseguenze che esorbitano dal campo amministrativo e che danno luogo a notevoli inconvenienti, i quali contrastano manifestamente non soltanto con l'unità sostanziale degli studi superiori ma anche con la uguaglianza formale dello stato giuridico ed economico dei professori.

Per ovviare a ciò, nella legge Nitti sugli Istituti superiori di commercio fu sancito che i professori delle Università potessero essere trasferiti in questi Istituti Superiori di commercio.

Evidentemente fu omessa la disposizione reciproca e non deliberatamente ma perchè si aveva fretta di emanare le norme relative agli Istituti superiori di commercio.

Il mio emendamento colma una lacuna. Debbo per altro dichiarare che esso ha più un valore tassativo, che un valore indicativo. E poichè l'onorevole Marchi ha presentato un emendamento al mio emendamento ed anche l'onorevole Meda ne ha un altro, io aderirò alla formula che sarà per essere concordata con gli altri proponenti, non essandovi fra noi profondi dissensi.

Tutto sta che si riconosca a questi insegnanti benemeriti, che sono nè più nè meno che dei professori universitari, il diritto al trasferimento nelle Università e negli Istituti superiori di grado universitario dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo dire all'onorevole Buonocore che le

incongruenze che egli ha messo in luce sono vere e mettono in molte volte il Ministero dell'istruzione in serio imbarazzo. Mi auguro che la Camera, che ha mostrato tanto interesse per la sorte della scuola, si voglia mettere d'accordo e cerchi di sollecitare il potere centrale perchè tutti gli istituti di cultura superiore vengano a dipendere da un solo Ministero. Nelle condizioni attuali non è possibile governare con serietà gli studi.

Circa la proposta dell'onorevole Buonocore, non ho nulla in contrario, purchè questo emendamento si abbinì con quello dell'onorevole Meda. Le garanzie proposte dall'onorevole Meda sono, io credo, assolutamente indispensabili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchi.

MARCHI. A nome di questa parte della Camera dichiaro che noi accettiamo l'emendamento dell'onorevole Buonocore; ma siccome è necessario circondare la disposizione di alcune cautele, noi all'emendamento Buonocore proponiamo una aggiunta che in parte può comprendere anche le giuste preoccupazioni dell'onorevole Meda. Vale a dire che alle parole: «su proposta della facoltà interessata» si debbano aggiungere queste altre: «purchè siano stati nominati dietro concorso espresso secondo le norme dei concorsi universitari e ci sia il parere favorevole del Consiglio Superiore dell'istruzione».

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Meda è così concepito:

« Art. 34. — Aggiungere:

« Potranno essere trasferiti alle Università e agli Istituti Superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purchè:

a) questi professori abbiano già effettivamente occupato nelle Università in qualità di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendono essere trasferiti ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Università;

b) e gli ordinamenti degli Istituti Superiori cui appartengono consentano il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università agli Istituti medesimi ».

L'onorevole Meda ha facoltà di svolgerlo.

MEDA. Mi pare che, in sostanza, gli onorevoli Buonocore, Marchi ed io siamo d'accordo; ma io modestamente ritengo che il testo da me formulato, mentre accoglie il concetto degli altri proponenti, risulti migliore quanto alla determinazione e precisazione delle garanzie necessarie perchè il provvedimento non generi inconvenienti di altra natura.

Mi permetterei, perciò, di pregare i due colleghi di aderire al mio testo, tanto più che mi pare esso abbia raccolto già l'adesione del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Buonocore, vuole aderire al testo dell'onorevole Meda?

BUONOCORE. In verità io non avrei difficoltà di aderire all'emendamento dell'onorevole Meda: però non posso a meno di rilevare che la norma di cui alla lettera a) del suo emendamento, verrebbe implicitamente ad annullare la ragion d'essere del mio emendamento.

Noi dobbiamo limitarci, io credo, ad esigere la garanzia che il professore, il quale insegna in un Istituto superiore di agricoltura o in un Istituto superiore di commercio, sia pervenuto alla cattedra mediante concorso bandito ed espletato con le stesse norme che vigono per i concorsi universitari. E questo era preveduto dalla legge Nitti, la quale tassativamente dispone, che debbono applicarsi ai concorsi delle scuole superiori di commercio le identiche norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Se così è, il mio emendamento con l'aggiunta proposta dal collega Marchi potrebbe bastare. Se si pretende anche che questi professori debbano aver vinto un concorso per una cattedra universitaria, tanto vale non farne niente, perchè si verrebbe in sostanza a dare ad essi un diritto che già hanno.

Prego quindi l'onorevole Meda di considerare se accettando queste mie modeste considerazioni, non creda che si possa sopprimere la lettera a) del suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchi.

MARCHI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Buonocore, anche perchè la lettera a) dell'emendamento Meda è così restrittiva, in fondo, che non permetterebbe mai il passaggio di questa gente nelle Università. Quindi prego l'onorevole Meda di ritirare la lettera a) perchè la garanzia

richiesta è già compresa nel mio emendamento.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. L'onorevole Buonocore aveva presentato un emendamento col quale si proponeva che in caso di trasferimento dovessero avere lo stesso trattamento i professori di Istituti superiori di grado universitario dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e di Istituti superiori dipendenti da altri Ministeri, come per esempio, dal Ministero di agricoltura. Ma di straforo nella proposta Buonocore si leggono le parole: « possono essere trasferiti con il loro consenso ad una cattedra della stessa materia nelle Regie Università ».

L'onorevole Buonocore ha sollevato così una questione di una gravità straordinaria, ed è perciò che è venuto in suo soccorso l'onorevole Marchi, il quale ha creduto di rimediare dicendo: badate bene, noi finiamo col chiedervi che in Italia il professore, nominato per un insegnamento in un Istituto superiore di grado universitario; abbia la stessa valutazione tecnica, scientifica, economica, morale, spirituale, ecc., del professore di Università; ed è perciò — dice l'onorevole Marchi — che io aggiungo questo: « purchè la nomina sia fatta con quelle stesse garanzie, con quegli stessi metodi e sistemi che si adottano dalla legge sulla istruzione superiore per la nomina dei professori universitari ».

Qui è il nocciolo della questione. Onorevole ministro, ella assume una grave responsabilità, perchè il Consiglio superiore dell'istruzione ha, per costante giurisprudenza, sempre respinto i tentativi coi quali si chiedeva che i professori di Istituti superiori di grado universitario potessero essere trasferiti nelle Università.

BUONOCORE. Non è esatto.

PIETRAVALLE. È costante giurisprudenza; anzi posso aggiungere che essa è rincalzata perfino dal parere della Corte dei conti.

Onorevoli professori di Università che avete l'onore di sedere qua dentro come rappresentanti del Paese, voi ritenete che il professore universitario nominato nel nostro Paese debba avere la stessa valutazione tecnica, la stessa valutazione scientifica del professore nominato per l'Università Bocconi o per l'Istituto superiore d'agricoltura, o per la Scuola superiore di commercio di Bari, di Venezia, di Napoli, ecc.?

(*Commenti*).

Io ritengo che la risposta non possa essere che unanimemente contraria al tentativo dell'onorevole Buonocore, rincalzato dall'espediente proposto dall'onorevole Marchi.

Noi siamo pronti a consentire che i professori di Istituti superiori di grado universitario possano essere trasferiti nelle Università, però con le garanzie che sono state proposte dall'onorevole Meda. Essi debbono avere vinto concorsi per Università, oppure debbono avere insegnato in una Università.

E notate che oggi anche quelli i quali hanno insegnato nelle Università e che ne fanno parte, che insegnano in Istituti superiori di grado universitario, non possono essere chiamati ad insegnare nelle Università; ed abbiamo ora davanti al Consiglio superiore della pubblica istruzione un caso per l'Università di Pisa, di uno il quale era insegnante una volta a Cagliari nella Università, ed è passato alla Scuola superiore di commercio, mi pare di Torino, e non può essere chiamato alla Università di Pisa perchè la Corte dei conti si è opposta a questo tentativo.

Questa, adunque, è la questione, ed io ritengo che attenendosi al concetto che l'insegnante di un Istituto superiore di grado universitario possa essere trasferito ad una Università, debbano concorrere le garanzie che sono precisate specificatamente nell'emendamento dell'onorevole Meda.

PRESIDENTE. Onorevole Meda, come ella ha udito il suo appello rivolto agli onorevoli Buonocore e Marchi, non è stato accettato, perchè il suo emendamento è stato da essi accolto con la soppressione del comma a).

MEDA. Siccome mantengo il mio emendamento, non ho diritto di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellizzari ha facoltà di parlare.

PELLIZZARI. Vorrei osservare che se questa disposizione dovesse aver valore soltanto per l'avvenire, la disposizione proposta dall'onorevole Buonocore e completata dall'onorevole Marchi si potrebbe anche accettare. Perchè quando si sapesse che chi concorre ad un istituto superiore di commercio fa un concorso che lo abilita anche all'insegnamento universitario, il giudizio delle Commissioni e anche la qualità dei concorrenti sarebbero tali da dare completa ed assoluta guarentigia che nel passaggio dei vincitori all'insegnamento

universitario non ci si rimetterebbe. Ma con questo articolo si ammetterebbe la possibilità per tutti quelli che attualmente insegnano negli istituti superiori di commercio di passare nelle Regie Università; e questo sarebbe inaccettabile, non perchè non vi siano tra essi insegnanti di primissimo ordine, ma perchè ve ne sono altri, che sono stati reclutati, in tempi trascorsi, con criteri diversi e in condizioni differenti da quelle che si ritengono necessarie per insegnare in una Università.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAPOALI, *relatore*. La Commissione sente il dovere di dichiarare che nell'esaminare questi emendamenti essa fu unanime nel ritenere che dovesse essere tenuto conto dei desideri manifestati da questi professori di istituti superiori di grado universitario; quindi essa crede opportuno di invitare il Governo od accettarli, e tra i vari emendamenti proposti accetta quello dell'onorevole Meda, che le pare il più comprensivo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho già dichiarato di accettare l'emendamento Meda.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento Meda è il più restrittivo, deve avere la precedenza nella votazione.

BUONOCORE. Chiedo di parlare per fatto personale. (*Rumori*).

PRESIDENTE. È più restrittivo perchè mentre l'emendamento Meda pone delle condizioni, quello dell'onorevole Buonocore usa una formula più generica e si accontenta del semplice consenso.

Di più, siccome gli onorevoli Buonocore e Marchi si accontenterebbero che nell'emendamento Meda fosse soppresso il comma *a*), porrò a partito l'emendamento Meda comma per comma. Vuol dire che essi voteranno contro il comma *a*) di questo emendamento.

MEDA. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Meda; ne ha facoltà.

MEDA. Ho chiesto di parlare per la posizione della questione.

Faccio osservare che una semplice eventuale elezione del comma *a*) del mio emendamento non esaurirebbe la questione, perchè a sua volta l'onorevole Marchi ha formulato una proposta che dovrebbe essere sostitutiva di quella contenuta nel comma

stesso: per cui mi pare che l'ordine della votazione dovrebbe essere questo: il mio emendamento nella prima parte, poi la proposta dell'onorevole Marchi che è un emendamento al comma *a*) del mio emendamento e che quindi dovrebbe essere votata prima di esso, fermo restando poi in ogni caso il comma *b*), si capisce.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Buonocore. Lo indichi. (*Rumori*).

BUONOCORE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito separatamente i tre commi dell'emendamento dell'onorevole Meda. Dopo il primo metterò a partito l'emendamento Marchi, che costituisce un emendamento all'emendamento Meda.

« Potranno essere trasferiti alle Università e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purchè ».

(*È approvato*).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Marchi, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, avvertendo che, ove non fosse approvato l'emendamento dell'onorevole Marchi, metterò a partito il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Meda.

L'emendamento è il seguente:

« Purchè siano stati nominati dietro concorso esperito secondo le norme dei concorsi universitari, e ci sia il parere favorevole del Consiglio Superiore dell'istruzione ».

(*Non è approvato*).

Metto allora a partito il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Meda:

a) questi professori abbiano già effettivamente occupato nelle Università in qualità di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendono essere trasferiti ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Università»;

(*È approvato*).

Metto a partito il terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Meda:

b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentano il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università agli Istituti medesimi».

(È approvato).

Vi sono ora proposte degli onorevoli Piva, Canepa e Buonocore per modificare l'articolo 41 della legge vigente.

La proposta dell'onorevole Piva, sottoscritta anche dagli onorevoli Gronchi, Cicogna, Galla e Rosa Italo, suona così:

« Art. 41 del testo unico. — Sostituire:

« I professori compiuta l'età di anni 70, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione e la indennità loro spettante a termine di legge.

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgerla.

PIVA. Vista la conseguenza di questo mio emendamento, conseguenza immediata, e visto poi che c'è l'emendamento molto più mite del collega Canepa, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Canepa:

« Art. 41. — Sostituire:

« I professori, compiuta l'età di 70 anni, sono collocati a riposo e ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

« Nondimeno il limite d'età di cui al precedente comma è mantenuto al 75° anno fino all'anno scolastico 1926-1927 *inclusive* ».

L'onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

CANEPA. Onorevoli colleghi, non ripeterò le ragioni che ho dette l'altro giorno a sostegno del mio emendamento, vale a dire della riduzione, dei limiti di età, dai 75 a 70 anni.

Ricordo soltanto che, or sono pochi mesi, un Paese che tiene in grandissimo conto gli studi, la Germania, ha portato il limite di età da 70 anni a 65; immediatamente dopo la Svizzera seguiva l'esempio della Germania, anch'essa riduceva il limite di età ad anni 65.

Dunque la questione è all'ordine del giorno dei popoli civili, dei popoli che hanno in pregio la cultura. Dobbiamo quindi anche noi esaminarla con mente

spassionata e scevra da qualsiasi preoccupazione, mirando semplicemente al migliore assetto degli studi.

Ora tre sono le ragioni sulle quali poggia la mia proposta di ridurre da 75 a 70 anni il limite di età.

Anzitutto non c'è nessun motivo di fare per i professori una eccezione a quella che è presunzione di legge, che a 70 anni, in media (perchè il legislatore si occupa della media e non delle eccezioni), l'uomo sia in condizioni di spirito e di corpo tali per cui convenga che vada a riposo.

La legge faceva eccezione per i capi delle Corti giudiziarie.

Ebbene, si è soppressa questa eccezione! Ed anche allora io sentivo le stesse litanie che si sentono adesso: volete mandare a casa a 70 anni i capi delle Corti! Ma pensate a Mortara, pensate a Tizio, pensate a Caio! Sono magistrati pieni di dottrina e di senno.

Voi private la magistratura dei migliori elementi. Il legislatore non si è lasciato commuovere da quelle litanie; spero non si lasci commuovere nemmeno adesso, in cui si fanno nomi di professori insigni che dovrebbero andar via e che comunque sono salvati dal secondo comma del mio emendamento.

Ad ogni modo noi non ci dobbiamo preoccupare delle eccezioni, noi dobbiamo tener per base la media, perchè se tenessimo conto delle eccezioni non legifereremmo mai.

E badate, che mentre a 70 anni i magistrati vanno a casa e restano del tutto *functi munere* non è così per i professori.

Su ciò io richiamo la vostra attenzione. Ai professori vecchi è già fatto dalla legge un trattamento di favore.

Prima di tutto per la legge 1° aprile 1917, per la quale in sostanza, il 75° anno può protrarsi al 76°, così come oggi se fissiamo il 70° anno, se vien compiuto ad anno scolastico cominciato, si protrae al settantunesimo.

Ma c'è di più: gl'insegnanti che sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato, possono essere nominati professori emeriti su proposta della Facoltà o scuola universitaria a cui appartengono; e, come tali, rimangono membri nel corpo accademico. Essi hanno diritto di libero insegnamento, fanno parte del Consiglio di facoltà o di scuola, partecipano alla elezione del rettore e sono eleggibile a tale carica. Se il professore eme-

rito è cultore di scienze sperimentali, può valersi del gabinetto. Possono far parte poi delle Commissioni che esaminano i concorsi.

Dunque, si vede che se vi sono degli uomini, i quali, come eccezione alla regola, a 70 anni vigoreggiano ancora di mente e di corpo e godono la stima e la simpatia dei colleghi e degli studenti, possono benissimo continuare i loro corsi.

Ho sentito fare il nome del nostro insigne collega onorevole Enrico Ferri, come uno di quelli che sarebbero vittime di questa legge.

Non è vero, perchè, per fortuna sua, a compiere i 70 anni mancano ancora due o tre anni, e anche perchè c'è il secondo comma che lo salva, ma ad ogni modo quando Enrico Ferri avrà 75 anni e dovrà abbandonare l'Università, potrà benissimo continuare il suo corso di antropologia criminale, così frequentato dagli studenti, come avviene oggi, perchè la legge, che ho citato, del 1º aprile 1917, gliene dà facoltà. E quel che si dice di lui, si dica di tutti quei professori, i quali hanno saputo, per il modo come impartono gli insegnamenti, accattivarsi la simpatia, la stima, l'ammirazione degli studenti.

Gli altri, quelli la cui cattedra libera non avrebbe uditori, è meglio se ne vadano a casa: vuol dire che sono un peso, dal quale è bene che l'insegnamento si liberi.

Perchè tutti nominano Enrico Ferri, Grassi ed altri insigni cultori della scienza, ma nessuno nomina coloro i quali sono di peso, nessuno nomina coloro i quali hanno il corpo affetto da arteriosclerosi o la mente anchilosata, coloro non fanno da anni più lezione o ripetono la lettura di dispense di 30 e 40 anni prima, che non sono in una parola in grado di insegnare.

Questi, che son causa di tanto danno per gli studi, nessuno li nomina.

A proposito di quel che dicevo poc'anzi della Germania, che ha ribassato l'età a 65 anni, alla stessa osservazione che facevo poc'anzi in colloquio privato nei corridoi, un collega obiettava: « ma vi sono però dei paesi, nei quali non esiste nessun limite di età ».

D'accordo, ma sono paesi in cui c'è più coraggio civile che da noi, sono paesi in cui se un professore non insegna, se non è più in grado di compiere il suo ufficio, lo si mette bravamente alla porta. Citatemi un solo esempio che sia fatto questo in Italia.

Purtroppo il coraggio civile in questo campo manca, tanto è vero che c'era una legge la quale prescriveva il 75º anno di età come limite, soggiungeva che quando però un professore è salito in meritata fama di singolare perizia, può essere ancor mantenuto oltre i 75 anni.

Ebbene, la bontà — uso questo eufemismo — la bontà delle Facoltà e del Consiglio superiore era tale, che insegnanti di scarsissimo valore furono gabellati come uomini eccezionali, tanto che il Parlamento dovette intervenire e abolire quella disposizione, la quale, eccellente in sè — se l'uomo fosse un essere perfetto — eccellente in sè nel campo astratto, si manifestò non conveniente nel campo pratico, per la debolezza degli uomini che dovevano applicarla.

Un'altra preoccupazione è quella delle pensioni.

Si dice: ma la carriera del professore di Università non è mica una carriera come le altre, che si entra a 20, 21 anni e si fa scala su per la gerarchia, per modo che uno che vada a riposo a 70 anni, o anche prima a 65, per lo più ha 40 anni di servizio e conseguentemente liquida il massimo della pensione.

La stessa cosa non è del professore, in quanto che il professore entra, di solito, a età inoltrata e può succedere che, andando a riposo a 70 anni, liquidi una pensione misera, tale che non gli consenta di vivere.

Rispondo prima di tutto che a questo ha provveduto la legge Casati che aveva un articolo che diventò l'articolo 50 della legge sulle pensioni, testo unico 21 febbraio 1895, il quale dice: « il tempo del servizio prestato dai professori delle Università del Regno, delle scuole di applicazione per ingegneri e istituti superiori, sarà aumentato di un quinto, quante volte la nomina sia avvenuta per primo impiego e in età non minore di anni 35 ».

Talchè colui che entra dopo il 35º anno vede calcolato il tempo in cui presta il suo servizio con l'aumento di un quinto.

Dopo 30 anni (e mi pare di fare già un calcolo abbastanza largo) andrà a riposo con la liquidazione di pensione come se avesse servito non 30 anni, ma 36.

C'è di più: la massima parte dei giovani che conquistano una cattedra che cosa hanno fatto prima? O hanno fatto il professore di scuole secondarie, ed ecco quindi che degli anni in quelle scuole trascorse si tiene conto; o hanno fatto (e questo molti

non lo tengono presente) l'assistente, e l'assistente conta per la pensione.

Quindi cotesta obiezione non è seria, sotto nessun aspetto, salvo per qualche caso eccezionalissimo, di cui però non dobbiamo occuparci; e se dovessimo occuparcene ci sarebbe l'emendamento Buonocore che provvederebbe. Lo voterò, se verrà in votazione, ma riconosco che graverebbe sul tesoro senza che ve ne sia un grande bisogno per i motivi che ho accennato.

La seconda e ben più forte ragione, che deve consigliarci a fissare a 70 anni il limite d'età, è quello che nell'esercito si chiama ringiovanimento dei quadri.

Ogni giorno vediamo generali che vanno a riposo, perchè altrimenti, se aspettassero il 75° anno, nessuno farebbe più carriera militare, in quanto che si rimarrebbe sottotenenti o tenenti un numero indefinito di anni e il crine diventerebbe bianco prima di arrivare al grado di capitano. Non bisogna credere che perchè uno ha conquistato la cattedra la debba ipotecare per sempre o fino ad una età tardissima. Se la tiene anche in media (come risulterebbe da uno studio statistico) per una trentina di anni, basta.

Trent'anni è il doppio di quello che Tacito chiamava: *longum mortalis aevi spatium*; è il termine della lunga prescrizione.

Fate che sangue nuovo entri nel corpo degli studi, che questo si ringiovanisca e che coloro che possono portare, per la loro età maggiore vigoria, e per il tempo in cui hanno studiato, idee nuove, possano accedere alle cattedre pria che siano invecchiati.

In Germania vi è stato un esempio nobilissimo: un grandissimo scienziato, l'Oswald, se ne è andato quando ha compiuto 60 anni, perchè ha detto: credo bene che venga uno più giovane di me.

Non si pretende che tutti abbiano l'altreismo e la nobiltà di mente di questo scienziato; ma se fissiamo l'età a 70 anni invece che a 60, mi pare che facciamo cosa equa.

La ragione principale su cui poggia il mio emendamento è questa: signori, adagio adagio, senza accorgersene, ci riduciamo nelle condizioni di una repubblica sud-americana che per coprire le cattedre delle sue Università ha bisogno di ricorrere agli altri paesi, Germania, Francia, Italia, ecc., perchè viene meno il vivaio e nessuno vuole più dedicarsi a questa carriera.

Un assistente oggi compresi tutti i caroviveri, ha 610 lire il mese. Se ha moglie ha 27 lire al mese di più.

MANCINI AUGUSTO. No, ne hanno anche 1,110.

CANEPA. No, no, onorevole Mancini, non ha più di quel che ho detto.

Si dirà: ma un assistente può fare anche un altro mestiere. Quale altro mestiere? Se esercita la professione, non può fare lo studioso; se si mette a fare il medico o entra come chimico in uno stabilimento industriale, non può avere il tempo di coltivare la dottrina.

Quali altri lucri — oltre le famose 610 lire al mese — può avere l'assistente di zoologia, di botanica, di chimica, di fisica, di fisiologia, di anatomia, di farmacologia, di astronomia, ecc. ecc.?

Egli non può fare altro che l'assistente, cioè vivere fino all'età, che non si può chiamare della prima giovinezza, cioè fin verso i 35 o i 40 anni, con 610 lire al mese, compreso i caroviveri, e supponendo che il caroviveri continui.

E allora, se non potete dare a questi giovani qualche cosa di più che li attragga, se non potete migliorare le condizioni loro, lasciate loro almeno la speranza di poter raggiungere la cattedra prima che siano diventati vecchi anch'essi.

Questo è lo scopo del mio emendamento: attrarre questi giovani, per modo che possano raggiungere un lustro prima di adesso la loro aspirazione. E questo per impedire che si isterilisca il vivaio, il seminario dell'alta cultura, e non si trovi più nessun giovane che si dedichi alla carriera universitaria.

A dire il vero aspiranti ce ne saranno sempre, ma quali? I peggiori, quelli che non trovano modo di vivere facendo l'avvocato, il medico, il commerciante, quando invece noi abbiamo bisogno che all'Università si avvii la gioventù più forte e vigorosa, in quanto il professore deve essere *dormitantium animorum excubitor*.

Ognuno di noi si ricordi quanta influenza ha avuto su di lui quel professore che ha saputo farlo uscire dalla volgare schiera. Attraiamo dunque all'Università gli elementi migliori, perchè l'opera loro si prolunghi, attraverso le generazioni, nell'avvenire.

Concludo giustificando il secondo comma del mio articolo, per cui esso non andrebbe in realtà in vigore che fra cinque anni. Si dice: perchè preoccuparvi di quello che

avverrà fra cinque anni? Lasciate che ci pensi il legislatore degli anni futuri. No; non deve essere così. Il mio emendamento chiama i giovani fin da ora all'arringo che altrimenti verrebbe abbandonato.

Duplici è la ragione di questo comma: una di criterio di opportunità, e non mi indugio su questo argomento perchè troppo antipatico e già accennato da me l'altro giorno. Si tratta, in sostanza, di vincere o almeno attenuare le difficoltà che altrimenti, secondo alcuni, l'emendamento troverebbe nell'altro ramo del Parlamento.

E a questo proposito, onorevole Peano, io la supplico, quando ella dirà la sua opinione su questo emendamento, dica apertamente se l'accetta o non l'accetta; ma non dica che presenterà poi un progetto di legge speciale su questo argomento.

Se noi non riusciamo a far passare questo amaro ora che è commisto al dolce dell'aumento degli stipendi, come faremo domani passare una legge la quale sarà amara tutta quanta?

C'è una ragione molto più importante ed è questa: persone autorevoli, insegnanti di grande valore mi hanno detto che se questo articolo dovesse andare immediatamente in esecuzione si renderebbero vacanti circa 60 cattedre.

Veramente l'anno scorso per il ribasso dei limiti di età da 70 a 65 anni, in Germania, nella sola Università di Berlino rimasero vacanti 37 cattedre.

Ma si dice che in Italia, per 60 cattedre, non ci sono giovani abbastanza per coprirle degnamente, inquantochè la guerra, ed anche l'anno successivo alla guerra, avendo trattenuto i giovani sotto le armi, ha impedito ad essi di poter dedicare allo studio e alla scienza tutte le cure e il tempo necessario, talchè la produzione scientifica sarebbe scemata di quantità e di qualità.

Se questo è, diamo a questi giovani un altro lustro per modo che abbiano il tempo per prepararsi per le cattedre che si renderanno vacanti fra un quinquennio. Come si vede, con questo emendamento, ho cercato tener conto di tutte le esigenze, di essere, come ha detto l'onorevole Piva, più mite.

Prego i ministri dell'istruzione e del tesoro e la Commissione di volerlo accettare, anche perchè non si ripeta quello che è stato detto da un oratore nella discussione generale, che questa è la legge con cui si sono messi a posto i *beati possidentes*, di-

menticando i giovani studiosi che battono alla porta.

È utile, è giusto, è doverosissimo pensare ai *beati possidentes*, poco beati davvero, cioè a coloro che sono professori adesso, e trovo anzi che per essi non si fa abbastanza; ma è conveniente pensare anche a coloro che saranno professori domani, incoraggiarli nell'arringo degli studi, perchè essi sono l'avvenire, ed è ad essi che coloro che hanno compiuto l'arringo: *vitae lampada tradunt*. (Approvazioni).

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'emendamento proposto dall'onorevole Canepa, per quanto temperato col secondo comma, che cioè la legge andrebbe in vigore tra cinque anni, ha però così gravi ripercussioni, non solo finanziarie, ma sul modo con cui si dovrebbe provvedere alle cattedre, che io mi sento in dovere di richiamare tutta l'attenzione della Camera.

Leggerò delle cifre perchè molto probabilmente, se l'onorevole Canepa le conoscesse, non insisterebbe per la immediata votazione di questo suo emendamento. I professori universitari che andrebbero a riposo durante il quinquennio sarebbero nell'esercizio 1922-23, sette; nell'esercizio 1923-24, 31; nell'esercizio 1924-25, 31; nell'esercizio 1925-26, 35; nell'esercizio 1926-27, 27.

Sono 131 cattedre che si renderebbero vacanti nel termine di cinque anni. (Commenti).

Sono conti fatti dalla Ragioneria. Questo fatto al Tesoro, come onere di pensioni, importa lire 1,602,000. Ma prescindiamo un momento da questa considerazione, e mi si permetta che, entrando nella discussione più generale, esaminiamo il problema in sè.

Osservo anzitutto che il rendere vacanti 131 cattedre in un così breve tempo equivarrebbe a far sì che tutte le mediocrità potrebbero per lungo tempo coprire le cattedre stesse, e ciò non so con quale prestigio della scienza.

Non fo dei nomi, ma nella categoria delle persone che dovrebbero andar via vi sono dei professori illustri e degni, che possono tenere con grande decoro la cattedra. Veniamo poi ad esaminare la questione come l'ha prospettata l'onorevole Canepa, il quale ha detto questo si è fatto per i magistrati. (Interruzioni).

Voci. Non è ancora stato fatto.

PEANO, *ministro del tesoro*. Per i magistrati c'è l'ordinamento che fu approvato. La registrazione del decreto è stata fatta con riserva e la questione deve perciò venire alla Camera; al Senato ha già trovato gravi opposizioni e più gravi le ha trovate nella Commissione per la riforma della burocrazia che ha espresso il parere che il provvedimento non fosse costituzionale.

Dunque la questione dei magistrati è ancora *sub judice*.

Ma mi permetta l'onorevole Canepa di far distinzione fra l'occupazione dei magistrati e quella dei professori universitari. Il magistrato si trova continuamente nel dibattito, negli attriti di parti avverse ed ha un lavoro anche più faticoso, perchè deve stendere le sentenze; il professore ha un lavoro faticoso sì, ma di altra natura. (*Proteste — Commenti*)

Il professore si occupa della scienza: ora chi si dedica allo studio acquista l'abitudine di studiare sempre e non la perde mai finchè vive. (*Interruzioni — Commenti*).

Si dice: ma vi possono essere professori, i quali non hanno più i requisiti, a causa delle loro condizioni fisiche, e allora la legge non si presta per eliminarli. Ora osservo che appunto io accennai l'altro giorno alla opportunità di fare un disegno di legge che regolasse tutta questa materia: in esso si potrebbero stabilire tutte le garanzie, magari con l'intervento di membri del Parlamento per assicurare che veramente la legge risponda allo scopo.

Io non mi indugio di più, soggiungo però che questa non è la sede opportuna per tale questione. Questa legge è essenzialmente finanziaria, mentre qui, come bene ha detto l'onorevole Mancini, si vuol disporre « *de omnibus rebus et de quibusdam aliis* »; non mi pare, ripeto, che questa sia la sede.

Il ministro dell'istruzione pubblica svolgerà meglio di me l'argomento, ma data la portata finanziaria della legge io devo pregare l'onorevole Canepa di non insistere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pietravallo. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Io concordo pienamente con l'emendamento proposto dall'onorevole Canepa e affermo che esso ha una portata esclusivamente, squisitamente di ordine didattico, investe direttamente la diffusione dell'insegnamento scientifico, ed è perciò che io sono meravigliato che una questione di questo genere si sia ridotta ad una questione di ordine esclusivamente fi-

nanziario, come or ora affermava l'onorevole ministro del tesoro.

No, onorevole ministro, non è questo. La questione di ordine finanziario è subordinatissima, ed è da trascurarsi interamente di fronte alle esigenze, alle utilità di ordine strettamente scientifico. Perchè? Perchè abbreviando il limite di età dei professori universitari, si obbedisce a due criteri fondamentali. Primo si assegna all'insegnamento un personale il quale sia più capace fisicamente a seguire il progresso della scienza che è incessante e formidabile e che richiede uno studio continuo da parte di chi voglia o debba tenersi all'altezza del suo compito di tener cattedra. E si obbedisce anche ad un altro criterio, a quello cioè di consentire che gli elementi più giovani, gli elementi più fervidi, più attivi nella ricerca scientifica e nella diffusione della scienza possano raggiungere la cattedra in età non troppo inoltrata. Noi, onorevoli colleghi, in Italia abbiamo determinata una situazione veramente angosciata a questo riguardo.

Il Parlamento sa che vi è stata una stasi formidabile per quanto riguarda il rinnovamento degli insegnanti nelle nostre Università,

Di concorsi non se ne sono fatti da lunghi anni e semplicemente ora vi è una stentata ripresa; e non è affatto vero che la guerra abbia interrotto la ricerca scientifica, la preparazione scientifica in guisa da intristire, immiserire il vivaio degli insegnanti universitari.

Vi sono molti giovani maturi per l'insegnamento e che aspettano di poter concorrere al posto di insegnanti nelle nostre Università.

Queste ragioni sono di tale evidenza da fare sperare che l'onorevole ministro della pubblica istruzione voglia accogliere l'emendamento dell'onorevole Canepa e che vogliano accoglierlo anche il relatore e la Commissione.

Forse la Commissione preferirebbe in questa materia l'emendamento dell'onorevole Buonocore; ma questo emendamento, se lo si esamina attentamente, si vede che contiene una clausola tale che ne distruggerebbe le premesse.

Esso vorrebbe ridurre i limiti di età a 70 anni, ma aggiunge che questi professori oltre 70 anni di età, dovrebbero averne 40 di insegnamento.

Ora ciò suppone che, per rientrare nella disposizione questi professori avrebbero

dovuto essere professori di Università a 30 anni.

E questa non è la regola, ma è l'eccezione; e perciò l'emendamento Buonocore nella seconda parte si divora la prima.

Per queste ragioni consento nell'emendamento proposto dall'onorevole Canepa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi Vincenzo.

Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Per un chiarimento chiedo all'onorevole ministro del tesoro, il quale ci ha letto delle cifre secondo cui nell'anno 1922-23 rimarrebbero vacanti 43 cattedre, e così di seguito, di sapere se le cifre, di cui ha dato lettura, corrispondano alle cattedre che rimarrebbero vacanti ove i professori andassero in quiescenza a 70 anni, oppure a quelle che rimarrebbero se vi andassero a 75.

PEANO, *ministro del tesoro*. A 70 anni.

BIANCHI VINCENZO. Questo volevo sapere, perchè non mi era apparso chiaro.

Stando così le cose, mi pare che l'onorevole ministro del tesoro non abbia risposto al secondo comma dell'emendamento Canepa, che anzi non ne abbia tenuto conto.

L'onorevole Canepa si preoccupava e si preoccupa di rimandare a cinque anni l'applicazione dei limiti di età e quindi non ha ragione l'attuale preoccupazione del ministro del tesoro. Anzi, io ritengo che effettivamente non si potrebbe perorare la immediata applicazione dell'abbassamento dei limiti di età, non solo e non tanto per le ragioni addotte dal ministro del tesoro, ma perchè noi abbiamo un organismo universitario, che soffrirebbe con danno della scuola l'esodo rapido di ben 300 valorosi insegnanti, da sostituire con altrettanti insegnanti di nuova nomina.

Ma quando si potesse approvare o l'emendamento Canepa, oppure trovare una formula più conciliativa ed anche più mite, e cioè che i professori, i quali al momento della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto i 70 anni possono arrivare ai 75 anni di età, e quelli i quali non li avessero compiuti, saranno messi a riposo a misura che raggiungeranno i 70 anni, io ritengo che si potrebbero conciliare gli interessi del Tesoro con quelli della scuola.

Voci. Ai voti, ai voti!

BIANCHI VINCENZO. Se poi la Camera non accetta questa mia proposta, io sottoscrivo all'emendamento Canepa.

BARATONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARATONO. Voglio semplicemente rilevare una obiezione che l'onorevole ministro del tesoro ha fatto all'emendamento Canepa, non obiezione psicologica — lasciamo andare la differenza psicologica — ma una obiezione giuridica. Ella, onorevole ministro, dice che dei 70 anni di età si dovrebbe parlare solamente in un'altra sede, cioè quando si riordinerà tutto quanto l'insegnamento universitario.

Ora guardi, onorevole Peano, che è proprio in questa sede che bisogna stabilire un limite minimo, appunto perchè esso è il solo correttivo possibile della presente legge.

È vero che la Camera è stata severissima, quasi per placare i suoi rimorsi di coscienza, tutte le volte che si sono presentati degli emendamenti che, in questo modo, hanno resa più rigida la legge; tanto che oggi si è arrivato a questo punto di obbligare il libero docente, che non ha studenti, è vero onorevole Degni, ad avere un registro donde risulterà l'assenza degli studenti; e non si è approvato l'emendamento Cirincione, solamente perchè non si è capito che non si poteva passare per affinità, ma per camorra.

Ma oggi la Camera è arrivata a questo, a dire che un professore di economia in un istituto di Stato equiparato alla Università non possa insegnare economia nell'Università, se non l'ha già insegnata.

Così è rigidissima questa Camera, in una legge che consente a chiunque di tenere un secondo insegnamento.

Ora dico: questa stessa severità ci deve portare a quella che è la vera conseguenza. Questi 118 posti che noi aboliamo possono essere in parte restituiti per quest'altra via. Io non entro nella questione generale fatta dall'onorevole Canepa, perchè non ce ne è il tempo, fra l'altro, ma faccio osservare all'onorevole ministro questa cosa.

Intanto noto: prima di tutto vi sono molti professori i quali, avendo tante altre cose da fare, non possono avere il secondo insegnamento; secondo, ci sono già dei professori che fanno le 6 ore di scuola, e non possono avere il secondo insegnamento; terzo, i professori avrebbero prima di tutto le esercitazioni.

Ora io domando: si è considerato bene a chi si daranno le cattedre? Perchè rimarranno vacanti le cattedre.

Io non so se la Camera ha compreso l'ordigno di questa legge: si diminuiscono i posti, e non gli insegnamenti, e non si possono diminuire, ed allora verrà un mo-

mento in cui ci sarà un enorme numero di cattedre scoperte, che nessuno potrà coprire, e per rimediare a questo non ci sarà altro che cambiare la legge. (*Interruzioni*). Per ora il solo modo di correggere la legge è quello di diminuire il limite di età. (*Interruzioni*).

Per questa regione io accetto gli emendamenti proposti, ma non precisamente quello dell'onorevole Canepa, perchè l'onorevole Canepa parla di ciò che può avvenire tra cinque anni, ossia mette un limite di cinque anni, ed io non so perchè dovremmo occuparci di quello che è possibile di qui a cinque anni e non di quello che può avvenire ora.

Quindi accederei di più all'emendamento Buonocore, che tiene conto di questa situazione; che ci possono essere dei professori che se fossero messi a riposo oggi, perchè hanno compiuto i 70 anni di età, non avrebbero però compiuto il termine giusto per avere la pensione, e così pure altri che, pure avendo compiuto i 40 anni di insegnamento, non avrebbero però la pensione equivalente all'ultimo stipendio di cui dovrebbero godere.

Queste sono le sole attenuazioni che noi possiamo consentire. Del resto, io mi associo all'emendamento Buonocore, e pregherei anche il collega Canepa di ritirare il suo, od almeno la seconda parte di esso.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Onorevoli colleghi, la questione di cui ora si discute è veramente di estrema delicatezza. Io, prima di iscrivermi, ho domandato a me stesso se tanto l'emendamento Canepa come l'emendamento Buonocore mi colpissero in modo che io potessi esservi considerato personalmente come interessato.

Ora la mia situazione personale è tale che mi permette di dire che non ho alcun vantaggio o danno nè dall'emendamento Canepa, nè dall'emendamento Buonocore, e quindi posso parlare onestamente ed imparzialmente sulla massima.

Ora la proposta dell'onorevole Canepa è gravissima: dannosa alla scienza, dannosa all'insegnamento, dannosa alla legge.

Innanzitutto, quale è il fondamento che la sostiene? Perchè qual'è il motivo per cui tanto l'onorevole Canepa come l'onorevole Baratonò, che è venuto in suo aiuto all'ultimo momento, insistano per questa riduzione dei limiti di età?

Il motivo è questo: che si può così trovare modo di potere prontamente collocare molti aspiranti all'insegnamento.

Ora, non dimentichiamo che in base a quanto è stato detto in questo dibattito, vi sono 66 concorsi inevitabili: 38 derivanti dalla soppressione delle famose 118 cattedre, e una trentina circa per l'abituale numero delle vacanze.

Non basta ancora: l'accettazione dell'emendamento Pellizzari, oggi avvenuta, ha aumentato il numero dei concorsi di cui vi è la possibilità, perchè ha dato la preminenza alle esercitazioni sopra l'insegnamento; e quindi da questo punto di vista la legge, onorevole Baratonò, ha subito un notevole miglioramento, e consente in realtà che gli aspiranti alle cattedre, se ve ne sono (e questo lo vedremo dopo) possano trovarsi in una condizione sempre più favorevole.

Ma, venendo alla massima, nei riguardi del servizio allo Stato, vi è un'enorme differenza fra la carriera universitaria e la carriera burocratica.

La carriera burocratica comincia a 22 anni: la carriera universitaria in media fra i 30 o i 40 anni.

Con il limite di età a 70 anni, il servizio di cui si gioverà lo Stato sarà appena di 35 anni, e quindi da questo punto di vista è una sottrazione che gli si fa fissando il limite di servizio ai 70 anni.

Ma, si dirà che vi sono i servizi precedenti, sia come assistenti, sia come professori di scuole medie; e io rispondo che il ravvivamento della carriera universitaria non viene da coloro che in qualche modo si dedicano all'insegnamento come assistenti o come professori di scuole medie... ce ne sono, è vero, di eletti anche tra costoro... ma le correnti della carriera universitaria vengono attinte particolarmente dagli auto-didatti, da quelli che hanno idee proprie, idee diverse da quelle comuni. E questi, di solito, non possono raggiungere la posizione universitaria che ai trenta o ai quaranta anni.

Si è fatto il confronto fra la carriera universitaria e la carriera della magistratura.

Ora, io prego i miei colleghi di voler notare che altra è la funzione e la posizione del magistrato, altra la posizione dell'insegnante. Il magistrato non è che il semplice interprete di leggi. Lo scienziato cerca nuove vie al sapere.

È evidente che la posizione è ben diversa, diversa la mentalità e affatto disforme il metodo di azione. Come ha detto benissimo l'onorevole ministro Peano: chi ha studiato tutta la vita continua a studiare anche negli ultimi anni.

Ecco perchè i lavoratori intellettuali sono coloro che vivono di più. Ecco perchè voi avete la massima longevità nei Padri della Chiesa, e voi avete esempi splendidi di grandi insegnanti, di grandi professori anche a tarda età.

Io ricorderò Graziadio Ascoli, che era un eminente glottologo, ricorderò che Alessandro Humboldt ha scritto il *Cosmos* a ottanta anni... Ora, questi esempi dimostrano come, in realtà, il professore che ha sempre dedicato agli studi la sua intelligenza, ha la possibilità di dedicare ad essi e all'insegnamento ancora parecchi anni anche se è vicino ai settantacinque.

Un'ultima osservazione devo fare, che per me è vitale. (*Rumori*). Mi permettano questa ultima osservazione, la faccio proprio per sentimento di colleganza a chi insegna con me da trenta anni a questa parte, a coloro che svolgono la loro attività universitaria da tanti anni. Dal 1880 al 1896 si è attuata per la prima volta in Italia una legge, la quale dà modo di diventare professori ordinari in base a concorsi, decisi da Commissioni universitarie, nominate dalle singole Facoltà.

Dall'80 al '900 questa legge ha dato buoni frutti perchè non fu mai violata, non fu mai corrotta, perchè non si cercò in nessun modo di eluderla.

Allora non si faceva quello che si tenta oggi di fare; le Commissioni erano nominate indipendentemente dai candidati.

Allora nessuno tentava di escludere l'uno o l'altro membro di una Commissione che si sapeva potesse essere avverso.

Non c'era alcun lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione per conseguire che determinati professori non fossero accolti come membri della Commissione giudicatrice.

Furono quelli i giorni in cui abbiamo visto le nostre cattedre coperte da uomini di gran valore. Data da quel periodo il

potente rinnovamento delle nostre Università.

Accettando l'emendamento Canepa voi mandate via dall'Università i migliori insegnanti, gli uomini migliori. Ho qui un elenco di professori, e potrei nominarli uno per uno, e son compresi fra il 65° ed il 75° anno. Ebbene essi sono onore della scienza, sono onore dell'insegnamento italiano! E in che momento lo fate? Quando non c'è nessuna possibilità di coprirne i posti, perchè la gioventù si disinteressa dell'insegnamento, dopo perduto nella guerra più anni per la sua preparazione; si disinteressa dell'insegnamento perchè oggi le carriere professionali danno quello che non darà mai la carriera di Stato. Oggi, la carriera professionale dà subito 25, 30, 35 mila lire; quando mai la carriera universitaria potrà dare sì forte emolumento?

Ora in questo momento in cui non vi è nessuna attrattiva per gli studi e per l'insegnamento, si mandano via 100 e 200 professori, che sono eminenti rappresentanti della scienza ed eminenti insegnanti!

Contro questo tentativo, levo la voce di protesta anche per sentimento di colleganza. (*Commenti*).

MARCHI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHI. Siccome si tratta di limiti di età, problema molto importante, c'è anche un limite di lavoro per i deputati. Ora non è possibile affrontare un problema simile alle 13.20.

Chiedo quindi che il seguito di questa discussione sia rimessa a domani.

PRESIDENTE. Poichè nessuno fa opposizione, il seguito di questa discussione è rimessa alla prossima seduta mattutina.

La seduta termina alle 13.20.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati